Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Venerdì, 5 luglio — Numero 158

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 875 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 14 giugno 1917, n. 971; 1° ottobre 1917, n. 1562; 29 novembre 1917, n. 1934; 10 gennaio 1918, n. 84; 9 maggio 1918, n. 654, relativi alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*; 31 maggio 1916, n. 695, alleg. *A*, ed i Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 242, 27 agosto 1916, n. 1102 e 26 maggio 1918, n. 693, relativi al contributo dei centesimi di guerra;

Visti i Nostri decreti 1° ottobre 1917, n. 1563; 21 ottobre 1917, n. 1740; 9 dicembre 1917, n. 2058; 17 marzo 1918, n. 406, relativi al contributo personale straordinario di guerra;

Visti il Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *B*, ed i nostri decreti 9 settembre 1917, n. 1546; 28 febbraio 1918, n. 237; 7 aprile 1918, n. 478, e 9 maggio 1918, n. 650, relativi alla imposta sui proventi degli amministratori di Società per azioni, ed alla imposta sulle interessenze, partecipazioni e provvigioni ai dirigenti e procuratori delle Società commerciali;

Visti il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*, ed i Nostri decreti 1° ottobre 1916, n. 1342; 21 dicembre 1916, n. 1810; 21 aprile 1918, n. 584; 3 febbraio 1918, n. 262; 17 marzo 1918, n. 443, relativi alle imposte straordinarie sui terreni bonificati, sui redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto, e sulle riserve di caccia;

Visti i Nostri decreti 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *B*; 31 dicembre 1916, n. 1824; 15 febbraio 1917, n. 292, relativi alla imposta sui militari non combattenti;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati i testi unici contenuti negli allegati al presente decreto, e cioè:

All. *A* — Testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra;

All. *B* — Testo unico delle disposizioni relative al contributo dei centesimi di guerra;

All. *C* — Testo unico delle disposizioni relative al contributo personale straordinario di guerra;

All. *D* — Testo unico delle disposizioni relative alla imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori di Società commerciali e degli amministratori delle Società per azioni;

All. *E* — Testo unico delle disposizioni relative alle imposte straordinarie sui terreni bonificati, sulle riserve di caccia e sui canoni;

All. *F* — Testo unico delle disposizioni relative alla imposta sui militari non combattenti.

L'approvazione si estende espressamente alle disposizioni contenute nei detti testi unici anche in quanto importino aggiunte od innovino alle disposizioni precedenti.

Al ministro delle finanze è data facoltà di emanare le ulteriori disposizioni che possano occorrere per la applicazione dei singoli testi unici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Testi unici dei tributi straordinari imposti durante la guerra.

Allegato A.

Imposta e sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

TESTO UNICO.

Art. 1.

I nuovi redditi, realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 31 dicembre 1919 in conseguenza della guerra, da commercianti, industriali ed intermediari, nonchè i redditi della medesima natura che dallo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e, quando siano superiori a L. 2500, sono inoltre assoggettati ad una sovraimposta straordinaria di guerra nella seguente misura:

Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:

Per i commercianti e gli industriali:

del 12 0[0 sulla quota del profitto superiore all'8 0[0 e fino al 10 0[0 del capitale investito;

del 18 0[0 sulla quota del profitto superiore al 10 0[0 e fino al 15 0[0 del capitale investito;

del 24 0[0 sulla quota del profitto superiore al 15 0[0 e fino al 20 0[0 del capitale investito;

del 35 0[0 sulla quota del profitto superiore al 20 0[0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 5 0[0 sulla eccedenza di oltre 1 decimo e fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

del 12 0[0 sulla eccedenza di oltre 5 decimi e fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 18 0[0 sulla eccedenza di oltre 10 decimi e fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 24 0[0 sulla eccedenza di oltre 20 decimi e fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 35 0[0 sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1916, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1917, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918, dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1919:

Per i commercianti e gli industriali:

del 20 0[0 sulla quota del profitto superiore all'8 0[0 e fino al 10 0[0 del capitale investito;

del 30 0[0 sulla quota del profitto superiore al 10 0[0 e fino al 15 0[0 del capitale investito;

del 40 0[0 sulla quota del profitto superiore al 15 0[0 e fino al 20 0[0 del capitale investito;

del 60 0[0 sulla quota del profitto superiore al 20 0[0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 10 0[0 sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

del 15 0[0 sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 20 0[0 sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 25 0[0 sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 40 0[0 sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

Art. 2.

Pei redditi che siano accertati per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile in virtù dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, le aliquote indicate nell'articolo precedente per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30 per cento, quali furono fissate dall'art. 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643.

Per le affittanze agrarie collettive, di cui all'ultimo comma del predetto art. 9, l'accertamento dei redditi viene fatto in confronto di ogni singolo consociato.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914 e fino al 31 dicembre 1919, anche dopo l'eventuale stipulazione della pace.

Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche nei riguardi dei contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.

Art. 4.

Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.

Per gli enti o privati non ancora soggetti all'imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi già definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria.

In ogni modo il reddito ordinario non può essere valutato ad un importo inferiore all'8 per cento del capitale investito.

Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terrà conto della entità degli affari conclusi col loro intervento.

Art 5.

È data facoltà ai possessori di redditi nuovi o maggiori realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1919 di provare in sede di accertamento che il reddito ordinario, calcolato secondo le norme del primo comma dell'articolo precedente, non corrisponde ai redditi effettivamente prodotti nell'anno 1913.

Eguale facoltà è concessa agli enti e ai privati di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per quanto riguarda i confronti in base ai quali deve determinarsi il reddito ordinario.

Il reddito ordinario ottenuto in applicazione del presente articolo avrà anche efficacia di rivalutazione del reddito di ricchezza mobile per la tassazione normale dal 1° gennaio 1918 in poi, nei limiti stabiliti nell'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222.

Art. 6.

Per capitale investito si intende quello risultante da atti, da libri di commercio regolarmente tenuti e da altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *B*, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presume con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.

Art. 7.

Nella determinazione del reddito agli effetti della imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 le Agenzie tengono conto come passività deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti per l'esecuzione di forniture di guerra, a norma degli articoli seguenti.

Si tiene conto altresì delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota, proporzionale alle provvigioni dedotte, della imposta e sovrimposta dovute dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.

Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali e commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.

Agli effetti dell'applicazione della sovrimposta per gli anni 1918 e 1919 saranno ammesse come deducibili anche le spese di registro dei contratti di appalto inerenti alla produzione del reddito, a condizione che il contribuente provi che di tali spese non siasi tenuto conto nella determinazione dei prezzi d'appalto.

Art. 8.

In ciascun periodo di accertamento è considerato come spesa deducibile il sopraprezzo pagato a causa dello stato di guerra pei nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo stesso per la esecuzione di forniture di guerra.

Del rimanente costo dei nuovi impianti e delle trasformazioni predette, la parte eccedente il valore attribuibile agli impianti e trasformazioni a guerra finita viene agli effetti della imposta e della sovraimposta, ammortizzata ripartendola in misura eguale in tutti o nei restanti periodi di accertamento.

Agli effetti della disposizione di cui al capoverso precedente, il valore attribuibile agli impianti ed alle trasformazioni dopo la guerra viene presunto, in difetto di prova contraria, nella misura del 20 per cento dell'effettivo costo totale.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche a favore degli opifici e degli stabilimenti di cui al decreto 17 febbraio 1916, n. 197.

Agli effetti dell'applicazione della sovraimposta nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto periodo di accertamento, dal reddito determinato ai sensi dei precedenti articoli viene detratta l'imposta di ricchezza mobile che sul reddito stesso è dovuta.

Art. 9.

Nei casi di aziende le quali fossero già state tassate agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1913 e 1914, ed abbiano aumentato il proprio capitale posteriormente al 31 dicembre 1912, il reddito ordinario da attribuirsi al nuovo capitale è valutato in una percentuale pari a quella che la media dei redditi accertati pel biennio anzidetto, o dimostrati a sensi del precedente art. 5, rappresenta, in rapporto al capitale impiegato, nello stesso periodo di tempo. In ogni caso il tasso percentuale non può essere inferiore all'8 per cento.

Art. 10.

I redditi di piroscafi da carico acquistati all'estero e che entrino a far parte della marina mercantile nazionale entro il 26 agosto 1918 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla sovraimposta straordinaria di guerra, durante i primi tre anni di esercizio effettivo.

Ai piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, che siano entrati a far parte della marina mercantile nazionale, è accordata, per i primi cinque anni di esercizio effettivo, l'esenzione da imposta e da sovraimposta, di cui al precedente comma, purchè tale effettivo esercizio sia cominciato prima del 31 dicembre 1919.

La esenzione però, tanto per il caso di piroscafi acquistati all'estero quanto per quello di piroscafi costruiti nei cantieri nazionali, non si estende ai redditi derivanti dalla loro vendita.

L'esenzione è accordata mediante decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, d'accordo col ministro per le finanze, secondo norme da stabilirsi di concerto fra i ministri stessi.

Per fruire dei benefici di cui al presente articolo, i piroscafi debbono essere di intera proprietà di cittadini italiani o di Società legalmente costituite, aventi sede nello Stato, nelle quali il presidente del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, siano cittadini italiani.

Pei velieri, sia in legno che a scafo metallico, acquistati all'estero o costruiti nei cantieri nazionali, restano fermo le esenzioni dall'imposta e dalla sovraimposta stabilite dal decreto 6 maggio 1917, n. 783.

Art. 11.

Nella determinazione del reddito straordinario di esercizio delle navi mercantili, acquistate dopo il 1° agosto 1914, e per le quali non concorrono le condizioni di esenzione stabilite nel precedente articolo, i tre quarti del sopraprezzo pagato a causa dello stato di guerra vengono dedotti come ammortamento in misura eguale in tutti o nei rimanenti periodi di accertamento stabiliti dall'articolo 1. Il prezzo residuale di acquisto viene ammesso in detrazione secondo i criteri consueti.

Art. 12.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovraimposta di cui all'art. 1, sono considerati come redditi straordinari imponibili le indennità da corrispondersi dallo Stato agli armatori ed ai proprietari delle navi noleggiate o requisite in caso di perdita per causa di guerra, e gli indennizzi dovuti da Società, Compagnie, Sindacati o Consorzi di assicurazione in caso di sinistri agli armatori e proprietari di navi assicurate, per la parte dell'indennità e degli indennizzi stessi che ecceda il valore *ante bellum*, od il prezzo di acquisto o di costruzione delle navi, quando tale acquisto o costruzione sia posteriore al 1° agosto 1914.

Il capitale investito da tenersi presente per la determinazione delle aliquote di sovraimposta è rappresentato:

a) per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, dal valore *ante bellum* risultante dalla liquidazione delle indennità;

b) per tutte le altre navi, dal valore *ante bellum*, ovvero dal prezzo di costruzione o di acquisto quando le navi siano divenute proprietà dell'assicurato dopo il 1° agosto 1914, aggiungendovi sempre il premio pagato per l'assicurazione delle navi.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle indennità e indennizzi corrisposti, in caso di perdita o di sinistri, a proprietari ed armatori esteri di navi estere adibite al trasporto di merci e materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito e della popolazione civile.

Art. 13.

Un quarto dell'ammontare di tutto l'indennizzo dovuto per la perdita della nave deve, dalle Società, Compagnie, Sindacati e Consorzi di cui al precedente articolo, essere depositato alla Cassa depositi e prestiti al nome del proprietario od armatore, con annotazione di vincolo a garanzia dell'imposta e della sovrimposta dovute dal proprietario od armatore stesso ai sensi del detto articolo.

Dell'eseguito deposito gli enti suddetti daranno denunzia all'Agenzia delle imposte del distretto.

Art. 14.

I redditi derivanti:

a) da vendite di navi mercantili effettuate dopo il 1° agosto 1914;

b) da indennità o indennizzi per la perdita di navi mercantili riscossi dopo il 24 febbraio 1917;

c) dall'esercizio di navi mercantili dal 1° gennaio 1916 in poi;

sono esenti dalla sovraimposta straordinaria di cui allo art. 1, a condizione che i contribuenti investano nello acquisto o nella costruzione di navi mercantili una somma quadrupla dell'ammontare della sovraimposta straordinaria di guerra che sui redditi sovraindicati sarebbe dovuta.

L'investimento deve avvenire nello acquisto di navi mercantili estere da passare alla bandiera italiana o nella costruzione di navi mercantili nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 1° gennaio 1917. Le navi debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione della pace se trattasi di acquisto all'estero ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.

Resta fermo il disposto dell'art. 16 del decreto 18 gennaio 1917, n. 145.

Art. 15.

Le diposizioni dei precedenti articoli 10 e 14 sono estese ai casi di piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizione di navigabilità in cantieri nazionali, purchè appartengano a cittadini italiani od a Società che abbiano i requisiti indicati nel precedente art. 10 e siano classificati nel Registro navale italiano.

Le stesse disposizioni sono estese anche ai casi di rimessa in condizione di navigabilità di scafi di velieri previsti dal decreto 6 maggio 1917, n. 783.

Art. 16.

Per poter conseguire la esenzione di cui all'art. 14 occorre venga versata alla Cassa depositi e prestiti, come deposito infruttifero, una somma corrispondente alla sovraimposta dovuta. Il deposito viene intestato al contribuente che acquista o fa costruire la nave con annotazione di vincolo a garanzia della sovraimposta di guerra dovuta allo Stato.

Quando la esenzione è chiesta per redditi derivanti dalla vendita o dall'esercizio di navi mercantili il deposito deve effettuarsi al momento in cui viene in scadenza la prima rata di sovraimposta inscritta a ruolo.

Quando invece si tratta di redditi costituiti da indennizzi per perdita di navi, il deposito deve effettuarsi entro il termine di un mese dal giorno in cui viene notificata la liquidazione definitiva della sovraimposta. In questo caso si computa nel deposito la somma già versata alla Cassa depositi e prestiti dall'ente assicuratore a sensi dell'art. 13 del presente testo unico. Per la metà degli indennizzi dovuti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni riguardo alle navi requisite o noleggiate dallo Stato resta fermo quanto dispone l'art. 9 del decreto 15 maggio 1917, n. 874.

Per i redditi dipendenti da indennità corrisposte dallo Stato a sensi del decreto 7 gennaio 1917, n. 74, modificato con l'altro decreto 17 maggio 1917, n. 845, non occorre il deposito prescritto dal presente articolo, e si procede a sensi dell'art. 32 del presente testo unico.

Se entro i termini e con le condizioni previste dall'art. 14 viene effettuato l'acquisto o la costruzione delle navi, il deposito di garanzia si svincola a favore del contribuente intestatario mediante decreto da emettersi dal ministro dei trasporti d'accordo con quello delle finanze; nel caso di investimento delle indennità corrisposte dallo Stato il ministro delle finanze, sentito quello dei trasporti, dispone la restituzione della sovraimposta già introitata per ritenuta.

Qualora i detti termini e condizioni non siano osservati, la somma depositata viene introitata dallo Stato con decreto dei ministri stessi.

L'eliminazione definitiva dai ruoli della partita già iscrittavi e tenuta sospesa nei suoi effetti con decreto di tolleranza, potrà essere fatta in base alla prova dell'eseguito deposito alla Cassa depositi e prestiti, mediante decreto della Direzione generale delle imposte dirette, da registrarsi alla Corte dei conti, e da consegnarsi al ricevitore provinciale pel discarico suo e dell'esattore.

Art. 17.

Nei casi di accertamenti già definitivi ed iscritti a ruolo agli eventuali sgravi di imposta e di sovraimposta che fossero dovuti in applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli da 10 a 14, viene provveduto mediante compensazione colla imposta e sovraimposta dovute sui redditi realizzati nel periodo immediatamente successivo, ed in mancanza od insufficienza di queste, mediante apposita liquidazione di rimborso. Qualsiasi diritto a tale rimborso della imposta e della sovraimposta rimane prescritto col 31 dicembre 1919.

Art. 18.

L'accertamento del nuovo o maggiore reddito agli effetti dell'articolo 1 è demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facoltà loro attribuite dall'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile.

Ai fini degli accertamenti e delle rettifiche è data facoltà agli agenti di richiedere l'esibizione e di procedere ad ispezione dei registri tanto dei privati che delle Società sotto qualsiasi forma costituite.

L'autorizzazione a valersi di tale facoltà sarà di volta in volta concessa dall'intendente di finanza della Provincia su richiesta della agenzia.

Facoltà identiche a quelle degli agenti sono date, nei casi di contestazione, alle Commissioni amministrative di cui al susseguente art. 26, alle quali non è però esteso l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza.

Per il rifiuto o pel ritardo ad esibire i registri oltre il termine fissato od a permetterne l'ispezione, i contribuenti, privati e Società incorreranno in una penalità fissa di L. 200, oltre ad una penalità pari al terzo della sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato, da applicarsi l'una e l'altra con le modalità stabilite nel susseguente art. 25.

Art. 19.

Le ispezioni dei registri commerciali disposte dalle Commissioni a' sensi del quarto comma dell'articolo precedente, di loro iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione o del contribuente, saranno eseguite da un solo membro delle Commissioni provinciali, all'uopo delegato di volta in volta, col concorso di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza e da un funzionario designato dal Ministero delle finanze per le ispezioni disposte dalla Commissione centrale.

Una copia del verbale di verifica dovrà essere rilasciata gratuitamente al contribuente.

Per le ispezioni eseguite fuori del Comune sede delle Commissioni o ad una distanza di oltre 5 chilometri dal centro abitato del Comune stesso, spetta al membro all'uopo delegato una indennità giornaliera di L. 12; al funzionario dell'Amministrazione o al membro della Commissione, che sia funzionario di Stato, la normale indennità di missione cui ha diritto in detta sua qualità. Tanto all'uno che all'altro è dovuto poi il rimborso delle spese di viaggio, ragguagliate al costo del biglietto di prima classe in ferrovia, od a L. 0,25 per ogni chilometro di via ordinaria.

Art. 20.

Il contribuente il quale chiede ed ottiene dalle Commissioni l'ispezione dei propri registri deve versare nella sezione di tesoreria della Provincia la somma di L. 200 a titolo di deposito per le spese di cui al precedente articolo.

Quando le ispezioni sono disposte dalle Commissioni di loro iniziativa od in seguito a domanda dell'Amministrazione, le spese suddette sono anticipate dallo Stato.

Le Commissioni, provvedendo sui reclami, stabiliscono anche, in relazione all'esito dei reclami stessi, a quale delle due parti ed in quali proporzioni dette spese devono far carico.

Nel caso che l'esito della ispezione dovesse portare all'abbandono della contestazione od all'accordo fra le parti, le spese sono a carico del recedente nel primo caso, e divise in parti uguali tra l'Amministrazione ed il contribuente nel secondo.

Le spese eventualmente dovute dal contribuente pei titoli suaccennati e non coperte dal deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono date in carico all'ufficio del registro del luogo di domicilio del contribuente stesso, il quale provvede alla riscossione con le forme, modalità e termini stabiliti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le decisioni delle Commissioni provinciali sono impugnabili, anche per le sole spese, davanti alla Commissione centrale.

Il giudizio della Commissione centrale su tale materia, sia che decida in grado di appello, sia che decida su spese dipendenti da sopraluoghi disposti da essa stessa, è definitivo e non suscettibile di ulteriore gravame tanto amministrativo che giudiziario.

Art. 21.

Tutti coloro, privati, società ed enti morali, i quali abbiano realizzato i redditi di cui all'articolo 1, sono obbligati a presentarne dichiarazione all'agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.

Per i redditi realizzati nel 1918 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 15 marzo 1919, per quelli realizzati nel 1919 entro il 15 marzo 1920.

Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base al bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dall'approvazione dei singoli bilanci.

Le Società, le Compagnie, i Sindacati ed i Consorzi di assicurazione debbono, in caso di perdita di navi assicurate, presentare all'agenzia delle imposte del luogo in cui hanno la loro sede, ed entro otto giorni dalla data della liquidazione dell'indennizzo, una denuncia contenente l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'armatore o proprietario della nave, del nome e della portata della nave stessa, nonchè dell'ammontare del valore assicurato per la nave e del relativo premio di assicurazione.

Art. 22.

Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, società ed enti, potranno dalle agenzie essere rettificate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.

Per le Società ed enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, il cui accertamento deve essere basato su più bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denuncia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del reddito di guerra nei singoli periodi di accertamento dei quali all'art. 1 del presente testo unico.

Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione, le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 23.

Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 21, incorre in una penalità pari alla sovraimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato in seguito alle decisioni delle Commissioni di cui al susseguente art. 26.

Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una penalità pari alla differenza tra la sovraimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.

Quando però il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia e il contribuente, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione viene condonata.

Per la mancata presentazione delle denuncie di cui agli articoli 13 e 21, ultimo capoverso, le Società, le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi sono passibili di una penalità di L. 1000.

Art. 24.

I capi degli uffici governativi civili e militari, nonchè degli uffici provinciali e comunali, ed i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico servizio devono fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie di cui, agli effetti dell'applicazione del presente testo unico, fossero richiesti. È derogata qualsiasi contraria disposizione di legge.

Uguale obbligo è fatto agli intermediari privati per i contratti conclusi con il loro intervento.

I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui al presente articolo nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non può essere inferiore a 10 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono in una penalità fissa di lire 100 per ogni trasgressione.

Ad eguale penalità soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 25.

L'applicazione delle penalità di cui ai precedenti articoli sarà fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso tostochè la imposta e la sovraimposta siano divenute definitive; eccezione fatta per quelle in misura fissa comminate dagli articoli 18, ultimo comma, 23, ultimo comma, e 24, terzo e quarto comma, le quali vengono applicate appena avvenuta la infrazione.

Contro l'applicazione delle penalità è ammesso soltanto ricorso entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto al Ministero delle finanze.

Alla riscossione di esse si provvede con le norme fissate per la riscossione della imposta e della sovraimposta di cui al presente testo unico.

Art. 26.

Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposte dalla agenzia, sia per il reddito ordinario di cui al secondo comma dell'art. 4, sia per quello realizzato in conseguenza della guerra, è ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita, per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, alla quale sarà aggiunto come membro effettivo, e con diritto di voto in ogni caso, l'intendente di finanza della Provincia o chi ne fa le veci.

Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso, in secondo grado, il ricorso per qualsiasi motivo alla Commissione centrale di cui all'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile.

È escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Le Commissioni provinciali e centrale possono valersi di tutte le facoltà di cui all'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile. Possono pure valersi della facoltà di cui all'art. 43 della legge nonostante che i redditi siano comunque divenuti definitivi o siano stati iscritti a ruolo; questa ultima facoltà cessa però col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il reddito sia divenuto definitivo.

Art 27.

Le Commissioni devono possibilmente procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti, giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C* approvata con decreto Ministeriale 5 settembre 1877; e quando si tratti di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni, possono richiedere l'intervento di funzionari ci-

vili o militari o di altre persone pratiche nella materia, i quali avranno soltanto voto consultivo.

Gli agenti delle imposte per gli accertamenti da essi rispettivamente promossi, ed in loro vece l'ispettore delle imposte della Provincia, possono intervenire, con voto consultivo, alle sedute della Commissione provinciale. Gli agenti titolari degli uffici esterni possono essere rappresentati anche dall'agente superiore del capoluogo della Provincia.

Art. 28.

La imposta e la sovraimposta accertate in dipendenza del presente testo unico vengono di regola iscritte nei ruoli da pubblicarsi nelle stesse epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette. Possono però, occorrendo, compilarsi in ogni tempo ruoli straordinari; in questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni inscritto nei ruoli stessi di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi dagli esattori delle imposte ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281; detto avviso dovrà notificarsi almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata da pagarsi.

L'intendente di finanza può autorizzare l'iscrizione di redditi nei ruoli anche in base al semplice avviso di accertamento o di rettifica della Agenzia delle imposte.

La imposta e la sovraimposta sui redditi di guerra vengono riscosse in sei rate bimestrali, qualunque sia la data della loro iscrizione a ruolo, e sono iscritte in un unico ruolo anche se la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari. Il ministro delle finanze, quando speciali circostanze lo richiedano, può disporre che le somme dovute siano ripartite in meno di sei rate. Per la riscossione gli esattori hanno facoltà di agire sugli immobili del debitore anche prima della esecuzione sui beni mobili. Gli atti esecutivi devono in ogni caso essere iniziati al più tardi entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno della rata non pagata.

Art. 29.

Appena un contribuente si renda moroso al pagamento di una rata di imposta e sovraimposta sui profitti di guerra, l'esattore deve richiedere alle competenti Agenzie gli elenchi di tutte le attività mobiliari ed immobiliari pertinenti al contribuente medesimo.

Indipendentemente da tale richiesta, l'esattore, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata non soddisfatta, deve notificare l'avviso di mora al contribuente.

Tale avviso sarà poi trascritto negli uffici delle ipoteche, quante volte risulti che il contribuente possegga beni immobili, e notificato per diffida a tutti i debitori, anche per fitti e pigioni, dei contribuenti morosi.

Dalla data della trascrizione dell'avviso di mora il contribuente non può alienare, a qualsiasi titolo, nè i beni, nè i frutti e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, a meno che, su istanza dell'esattore, il pretore non stimasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

I terzi debitori, ai quali sia stato notificato l'avviso di mora, sono tenuti a versare all'esattore, dopo passata in giudicato, la sentenza di assegnazione, e fino a concorrenza della imposta e sovraimposta indicate in detto avviso, le somme dovute al contribuente, ed in caso di mancato pagamento sono escussi con le norme della legge di riscossione stabilite per i debitori principali.

Restano sempre salvi i diritti dei terzi anteriori alla notificazione dell'avviso di mora.

Art. 30.

L'intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento della imposta, può, in via amministrativa, domandare all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo su tutte le somme ed i beni mobili di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma in questo caso per garantire soltanto la riscossione della imposta e sovraimposta dovute sul corrispondente appalto o fornitura.

Tale richiesta potrà farsi anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento o della rettifica.

Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 935 del Codice di procedura civile.

Art. 31.

Chiunque realizzi od abbia realizzato redditi soggetti all'imposta e sovraimposta di guerra, ai sensi dell'art. 1° del presente testo unico, è considerato commerciante o mediatore anche agli effetti degli articoli 16 e seguenti, 21 e seguenti, 33 e seguenti del Codice di commercio, quand'anche non eserciti o non abbia esercitata abitualmente la professione.

Ove egli si renda moroso al pagamento dell'imposta e sovrimposta di cui sopra, il tribunale, su ricorso dell'esattore previamente autorizzato dall'intendente di finanza, pronuncierà la dichiarazione di fallimento a termini dell'art. 687 del Codice di commercio, ritenendosi in forza della presente disposizione legislativa che il debitore moroso della imposta e sovraimposta di guerra sia in istato di cessazione dei pagamenti.

Art. 32.

Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, indipendentemente dalla imposta e sovraimposta dovute in rapporto all'assicurazione libera, l'imposta e la sovraimposta dovute sulla indennità corrisposta dallo Stato vengono percette mediante ritenuta diretta colle norme stabilite per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile di cui agli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Contro l'applicazione della ritenuta suddetta è ammesso, nei sei mesi dalla data del pagamento dell'indennizzo, il ricorso al Ministero delle finanze; e contro la decisione Ministeriale potranno i contribuenti ricorrere, entro venti giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Commissione centrale istituita, per la risoluzione dei ricorsi relativi all'imposta di ricchezza mobile, dall'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

È escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 33.

I cessionari (privati, Società ed altri enti) di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta gravanti i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore alla iscrizione a ruolo dei redditi di cui trattasi.

Agli effetti del presente articolo si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda già esercitata dal cedente.

L'esercizio negli stessi locali dell'industria o del commercio già esercitati da altri costuisce presunzione della cessione agli effetti del presente articolo.

Art. 34.

Gli amministratori delle Società anonime ed in accomandita per azioni in carica all'atto della messa in liquidazione della Società di cui fanno parte; quelli che lo siano stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono in proprio solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta nonchè delle penalità dovute in forza del presente testo unico qualunque sia l'epoca dello accertamento e della iscrizione a ruolo dei redditi relativi.

Sono pure solidalmente responsabili delle imposte e sovrimposte sulle riserve speciali di cui all'art. 3 del decreto 7 febbraio 1916, n. 123.

Le Società, Compagnie, Sindacati e Consorzi di assicurazione che non effettuino il deposito prescritto dall'art. 13 del presente testo unico, divengono solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta dovute dall'armatore o dal proprietario della nave.

Art. 35.

L'intendente di finanza, qualora ritenga che la riscossione della imposta e della sovraimposta, e delle penalità di cui al presente

testo unico non sia sufficientemente garantita dalla cauzione dell'esattore, può disporre che le somme dovute per detti titoli da determinati contribuenti vengano pagate direttamente al ricevitore provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 36.

L'intendente notifica agli interessati il provvedimento di cui al precedente articolo con le modalità stabilite per la notificazione degli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile, diffidandoli che non saranno ritenuti validi i pagamenti da essi o per loro conto fatti agli esattori dopo tale notificazione.

Del provvedimento stesso l'intendente dà notizia all'esattore accordandogli una tolleranza sui versamenti, uguale all'ammontare delle quote d'imposta e di sovrimposta da pagarsi dai contribuenti direttamente ai ricevitori provinciali.

Gli esattori che non abbiano avuto dai contribuenti, nei termini di cui al citato art. 82 della legge di riscossione, la quietanza dell'imposta e della sovraimposta pagate al ricevitore provinciale, sono tenuti a compiere senz'altro gli atti esecutivi contro i debitori morosi, in mancanza di che l'intendente deve revocare la tolleranza.

Art. 37.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico si applicano per l'accertamento e la riscossione della sovraimposta, di cui all'art. 1, le disposizioni vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato B.

Contributo dei centesimi di guerra sui redditi e sui pagamenti.

TESTO UNICO.

Art. 1.

Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposti ad un contributo straordinario di guerra di due centesimi per lira i redditi di qualunque natura soggetti alle imposte dirette.

Il contributo, per i redditi di ricchezza mobile di categoria *D*, la di cui imposta è riscossa mediante ritenuta diretta, e per quelli dipendenti da stipendi, pensioni e assegni pagati da Provincie e da Comuni, sarà di un solo centesimo per lira.

Art. 2.

Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposte ad un contributo straordinario di guerra a favore dell'erario dello Stato:

1° di tre centesimi per lira le somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato con mandati od altri ordini di pagamento emessi posteriormente al 4 giugno 1918 in corrispettivo di somministrazioni ed opere eseguite per le Amministrazioni militari;

2° di due centesimi per lira le altre somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato e delle annesse aziende speciali delle Amministrazioni di Stato, delle Provincie e dei Comuni;

3° di un centesimo per lira le somme capitali pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni agli assicurati o loro aventi causa.

Tali contributi sono a carico dei percipienti.

Art 3.

Sono esenti dal contributo stabilito dall'art. 1:

a) gli interessi dei debiti pubblici dello Stato e dei buoni del tesoro;

b) i redditi o proventi esentati per legge dalla imposta di ricchezza mobile;

c) le mercedi degli operai non superiori alle L. 3,50 al giorno.

Art. 4.

Sono esenti da contributo stabilito dall'art. 2:

a) le quote di ammortamento dei debiti pubblici redimibili dello Stato;

b) le somme pagate allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni per imposte, sovrimposte, tasse e diritti;

c) le somme pagate sia all'estero che in Italia per acquisti o per noleggi di navi fatti direttamente all'estero dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni;

d) le somme pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Consorzi provinciali di approvvigionamento, dai Comuni e dalle Aziende annonarie da questi esercite per acquisti fatti direttamente nel pubblico interesse di derrate occorrenti all'alimentazione civile e militare;

e) le somme pagate a titolo di rimborso di indebito o di somme depositate (risparmi, vaglia, cauzioni, ecc), a qualunque titolo, nelle Casse degli enti indicati nell'art. 2;

f) le somme pagate per canoni di affitto;

g) le somme pagate ad ospedali o ad altri Istituti di ricovero per il mantenimento di ammalati o di ricoverati;

h) le somme pagate a titolo di concorsi o sussidi ad Opere pie o ad altri enti morali per essere erogate a scopi di beneficenza o pel conseguimento dei fini benefici della loro istituzione;

i) le somme pagate dallo Stato, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e da altri enti di Stato per mutui di favore concessi a Provincie ed a Comuni od a privati in virtù di precetto o di autorizzazione risultante da leggi generali e speciali;

l) le somme pagate dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni a titolo di restituzione di capitali mutuati;

m) le somme pagate a titolo di premio di assicurazione o di contributo per costituzione di pensioni vitalizie;

n) le somme pagate dallo Stato a Provincie, a Comuni ed a Consorzi, o da tali enti fra di loro, per la esecuzione o la manutenzione di opere pubbliche;

o) le somme pagate a Società private per trasporti di merci o di persone su linee terrestri, marittime, lacuali, eseguiti in base a tariffe imposte in determinata misura da leggi o da convenzioni approvate con legge;

p) i pagamenti eseguiti a titolo di preciso rimborso di somme che i percipienti abbiano anticipate o debbano erogare per incarico, per conto, nello interesse ed in nome dell'ente pagatore;

q) le somme pagate per sussidi caritativi concessi a titolo di alimenti a persone indigenti, e cioè a quelle prive di ogni mezzo di sostentamento e nella impossibilità di procurarselo, nonchè alle famiglie dei richiamati alle armi ed ai profughi;

r) le somme sulle quali, pel fatto di presentare il carattere di reddito, è già trattenuto o dovrebbe trattenersi, qualora non ne fossero esenti per legge, all'atto del loro pagamento, il contributo stabilito dall'art. 1 del presente testo unico.

È mantenuto in vigore il decreto 25 marzo 1917, n. 550;

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del contributo stabilito dall'art. 1, i redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile in categoria *B* e *C* saranno calcolati con le detrazioni previste dall'art. 7 del decreto 9 settembre 1917, n. 1546; il reddito dei fabbricati con quello di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136; ed il reddito dei terreni sarà determinato moltiplicando per 10 l'imposta erariale principale inscritta nei ruoli.

Ai redditi di ricchezza mobile il contributo sarà applicato sulla loro riduzione ad imponibile ai sensi dell' art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà riscosso insieme alle imposte dirette afferenti i redditi che esso colpisce con la procedura e le norme prescritte dalla legge 24 agosto 1877, n. 4021, e dalla legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 7.

Il contributo stabilito dall'art. 2 sarà riscosso mediante ritenuta all'atto del pagamento delle somme sulle quali è dovuto.

Le aziende speciali dello Stato, le Amministrazioni di Stato, le Provincie, i Comuni e l'Istituto nazionale delle assicurazioni dimostreranno bimestralmente allo Stato il contributo ritenuto ai sensi del comma precedente e ne effettueranno il versamento in tesoreria.

Art. 8.

I tesorieri provinciali e comunali sono, insieme alle Provincie ed ai Comuni, solidalmente responsabili verso lo Stato per il versamento nelle Casse erariali dei centesimi di guerra trattenuti sui pagamenti da essi effettuati.

Nel caso di ritardato versamento, dagli enti e dai tesorieri responsabili sarà dovuta, sulla somma non versata alle scadenze stabilite, la multa del 4 per cento, e lo Stato potrà procedere esecutivamente anche sulla cauzione dei tesorieri, colla procedura privilegiata stabilita dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, previa dichiarazione di esecutorietà, da parte del prefetto, della relativa liquidazione.

Art. 9

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 ed 8 andranno in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Le controversie relative all'applicazione del contributo dei centesimi di guerra che colpisce i redditi soggetti alla imposta sui fabbricati ed a quella di ricchezza mobile riscossa mediante iscrizione a ruolo, sono deferite alle Commissioni provinciale e centrale per le imposte dirette, con le norme e nei termini fissati per l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Per tutte le altre controversie relative all'applicazione del presente testo unico i contribuenti potranno ricorrere alla Direzione generale delle imposte dirette, entro tre mesi dalla eseguita ritenuta o dalla pubblicazione dei ruoli a seconda che si tratti di contributo sui pagamenti, oppure di contirbuto sui redditi fondiari.

Entro tre mesi dalla notificazione delle decisioni della Direzione generale e per le sole questioni di diritto è ammesso ricorso alla Commissione centrale per le imposte dirette.

Per tutte le controversie di cui al presente articolo è escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 11.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le istruzioni che occorressero per l'applicazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato C.

Contributo personale straordinario di guerra.

TESTO UNICO.

Art. 1.

Salve le esenzioni prevedute nell'art. 2 del presente testo unico, i privati contribuenti iscritti per redditi propri nei ruoli dell'imposta sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e quelli iscritti direttamente o per rivalsa nei ruoli dell'imposta sui proventi degli amministratori delle Società per azioni e in quelli dell'imposta sui proventi dei dirigenti o dei procuratori delle Società commerciali, sono soggetti, durante gli anni 1918 e 1919, al pagamento di un contributo personale straordinario di guerra costituito:

a) dalla quarta parte dell'imposta erariale sui terreni per i contribuenti inscritti nei corrispondenti ruoli di ciascun distretto di agenzia per una somma complessiva superiore alle lire 300;

b) dalla quarta parte dell'imposta erariale sui fabbricati per i contribuenti iscritti nei corrispondenti ruoli di ciascun distretto di agenzia per una somma complessiva superiore alle lire 500;

c) dalla quarta parte dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *A*, *B* e *C* per i contribuenti inscritti nei ruoli per una somma complessiva superiore alle lire 400;

d) dalla quarta parte della imposta sui proventi degli amministratori delle Società per azioni e della imposta sui proventi dei dirigenti e dei procuratori delle Società commerciali, accertata in nome proprio o per rivalsa per una somma complessiva superiore alle lire 275.

Coloro che non siano iscritti nei ruoli summenzionati o che vi figurino per quote sino alle lire 300, 500, 400, 275, stabilite rispettivamente per le singole imposte, sono assoggettati, sempre per gli anni 1918 e 1919, al pagamento di un contributo personale di guerra pari alla quarta parte della tassa di famiglia o di quella sul valore locativo eventualmente corrisposta in un Comune del Regno, semprechè l'ammontare di ognuno di detti tributi sia superiore a lire 150 nei Comuni aventi più di 100,000 abitanti e a lire 80 nei Comuni aventi meno di 100,000 abitanti.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento del contributo di cui al precedente articolo:

a) i contribuenti che durante il periodo di applicazione dell'imposta si trovino sotto le armi, o che, posteriormente al 23 maggio 1915, abbiano prestato effettivo servizio militare per un periodo non inferiore a 12 mesi; ovvero abbiano, prima del dodicesimo mese cessato dal servizio in seguito a riforma per cause dipendenti dal servizio stesso;

b) i contribuenti che durante il periodo di applicazione della imposta abbiano uno o più figli od il coniuge od il padre sotto le armi, o che, dopo il 23 maggio 1915, abbiano avuto uno dei detti congiunti in servizio effettivo militare per un periodo non inferiore a dodici mesi, ammenochè la anticipata cessazione dal servizio non sia dipesa da morte o da riforma per cause dipendenti dal servizio stesso.

È equiparato alla prestazione del servizio militare non inferiore a 12 mesi il diritto conseguito posteriormente al 23 maggio 1915 di fregiarsi della medaglia al valor militare, oppure dei distintivi di ferita riportata in guerra o di fatiche di guerra.

Art. 3.

Il contributo non si applica in confronto di coloro che pagano la imposta sui militari non combattenti, ammenochè l'ammontare annuo di detta imposta non risulti inferiore alla somma accertata in un distretto di agenzia per contributo.

In tal caso è dovuto il contributo e non l'imposta.

Art. 4.

La iscrizione a ruolo deve essere preceduta da un avviso di accertamento che le agenzie delle imposte dirette notificano a tutti indistintamente i contribuenti iscritti sui ruoli di cui all'art. 1 per somme d'imposta superiori ai minimi di esenzione in esso stabiliti.

La notificazione viene eseguita nel Comune di domicilio del contribuente nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Per le Ditte iscritte collettivamente nei ruoli, l'agente procede al riparto della imposta fra i singoli componenti la Ditta, determinando la quota in base ai titoli, e, in difetto di questi, dividendo in parti eguali, e notifica l'avviso di accertamento a coloro che risulteranno tenuti al pagamento del tributo.

Art. 5.

Quando ricorra una delle condizioni di esenzione di cui all'art. 2, o quando un accertamento abbia per base la sola tassa di famiglia, o sul valore locativo, mentre l'intestatario trovisi inscritto nel distretto di altra agenzia sui ruoli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 per somme di imposta superioriori ai minimi di esenzione in esso stabiliti, i contribuenti devono riempire, nella parte che gli riguarda, il tagliando unito all'avviso di accertamento e rinviarlo subito, raccomandato, in franchigia postale, all'agenzia che ha notificato l'avviso la quale sospende ogni iscrizione a ruolo del contribuente.

L'unica prova dell'avvenuto rinvio del tagliando è costituita dalla ricevuta della raccomandata in franchigia rilasciata dall'ufficio postale.

Entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 4 il

contribuente deve esibire a ciascuna delle agenzie che abbiano eseguito l'accertamento un certificato rilasciato dalle competenti autorità militari o civili comprovante che esso contribuente trovasi nelle condizioni volute per non sottostare al tributo. All'uopo le dette autorità devono rilasciare i certificati occorrenti in carta libera, e nel numero necessario, su richiesta degli interessati.

Decorsi i 60 giorni, senza che il contribuente abbia fornito la prova di quanto ha affermato sul tagliando, l'accertamento diviene definitivo e l'agenzia procede alla iscrizione a ruolo della imposta accertata.

Se l'agenzia non ritiene ammissibile la esenzione, comunica gli atti all'intendente di finanza della propria circoscrizione e ne dà notizia al contribuente notificandogli apposito avviso.

Art. 6.

Dalla somma dovuta per il contributo straordinario personale di guerra, i contribuenti contemplati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 avranno diritto di detrarre la quarta parte dell'ammontare del prodotto dell'aliquota erariale applicata nella commisurazione delle imposte fondiarie, moltiplicata per l'importo degli interessi dei debiti gravanti sugli immobili oggetto dell'accertamento, purchè i crediti corrispondenti siano garantiti da ipoteca regolarmente inscritta sugli immobili stessi prima del 30 settembre 1917, e purchè il reddito derivante dai crediti suddetti risulti accertato per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Spetta ai contribuenti che intendano di beneficiare del precedente articolo di fornire entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento del contributo, all'agenzia delle imposte, nel cui distretto sia situata la maggior parte degli immobili ipotecati, la prova della esistenza e sussistenza del credito, della garanzia ipotecaria e dell'assoggettamento del reddito relativo all'imposta di ricchezza mobile.

Nelle altre agenzie nel cui distretto siano situati i rimanenti beni gravati dalle ipoteche, i contribuenti dovranno presentare una denuncia scritta nella quale faranno riferimento alle prove fornite all'agenzia competente.

Decorsi 60 giorni, i contribuenti che non abbiano adempiuto a tali formalità decadranno dal diritto di ottenere la detrazione.

Art. 8.

Per tutte le contestazioni relative al contributo è ammesso soltanto il ricorso in via amministrativa da prodursi in prima istanza alla Intendenza di finanza e in grado di appello al Ministero.

Per le contestazioni riflettenti le esenzioni il contribuente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni all'Intendenza non oltre i 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

Per le contestazioni relative all'ammontare del contributo, il reclamo all'Intendenza deve essere prodotto di regola entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di accertamento. Qualora però il contribuente sollevi in via pregiudiziale il diritto alla esenzione, il termine dei venti giorni decorre dalla notifica della decisione colla quale l'Intendenza o, in grado di appello, il Ministero hanno negato tale diritto. Decorso detto termine senza che il contribuente abbia prodotto il gravame, l'ammontare dell'imposta determinato dall'agente diventa definitivo.

L'appello al Ministero, avverso tutte le decisioni dell'Intendenza, comprese quelle concernenti i ricorsi posteriori al ruolo, deve essere prodotto entro i 30 giorni dalla notificazione della decisione intendentizia.

Art. 9.

L'ammontare del contributo straordinario accertato ed inscritto al ruolo non subirà variazioni nel corso dell'anno, qualunque aumento o diminuzione si verifichi nella consistenza delle imposte e tasse che hanno servito di base alla commisurazione del tributo.

Si fa luogo allo sgravio del contributo:

a) per morte dell'iscritto a ruolo;

b) quando l'iscritto venga a trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del presente decreto.

Allo sgravio si provvede su richiesta delle parti interessate da presentarsi alle singole agenzie con le modalità stabilite per le denuncie di cessazione dei redditi di ricchezza mobile entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo o dall'avverarsi della condizione che dia diritto allo sgravio.

La domanda deve essere corredata di un documento in carta libera rilasciato dalle competenti autorità militari o civili comprovante che il contribuente trovasi nelle condizioni volute per non sottostare ulteriormente al contributo straordinario personale di guerra. L'agenzia provvede agli sgravi per indebito con le norme e le modalità stabilite per lo sgravio o la restituzione delle quote indebite delle imposte dirette.

Quando l'agente non creda giustificata la richiesta di sgravio fatta dalla parte, rinvia d'ufficio l'esame e la decisione della domanda all'intendente di finanza della propria circoscrizione dandone avviso al contribuente.

Art. 10.

Per i ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo da presentarsi all'Intendenza od al Ministero, in ordine alle omesse o irregolari notificazioni degli avvisi di accertamento, agli errori materiali occorsi nella formazione dei ruoli ed alla doppia iscrizione nel ruolo di un Comune o nei ruoli di due Comuni nella stessa Provincia o di due Provincie diverse, valgono le analoghe disposizioni contenute nella legge e nel regolamento vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei singoli ruoli, i contribuenti che vi figurano iscritti e che non abbiano ricorso contro l'accertamento dell'agenzia possono ricorrere per dimostrare che, al tempo della pubblicazione stessa, non erano obbligati al tributo.

Art. 12.

Per l'anno 1919 resta fermo lo stesso ammontare di contributo accertato per l'anno 1918, salvo ai contribuenti di dimostrare prima della pubblicazione del ruolo o nei tre mesi dalla pubblicazione stessa, che siasi verificata una diminuzione nell'importo delle imposte o delle tasse dovute.

Agli effetti della formazione dei ruoli per il 1919, è rinnovata la procedura di accertamento per quei contribuenti che, all'atto della notificazione dell'avviso di accertamento pel 1918, si trovavano sotto le armi, affinchè dichiarino e dimostrino se prestano tuttora servizio militare o se, in caso di conseguita riforma o congedo, abbiano servito per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 13.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione della matricola della tassa di famiglia o della tabella sul valore locativo degli anni 1918 e 1919, i sindaci devono partecipare all'agenzia delle imposte del rispettivo distretto le nuove iscrizioni e le variazioni avvenute in confronto dell'anno precedente.

Art. 14.

Per la riscossione del contributo personale straordinario di guerra si compilano dei ruoli da pubblicarsi in ognuno dei Comuni nei quali gli obbligati stessi pagano le imposte o tasse di cui all'art. 1.

Il ruolo principale viene pubblicato nella prima metà di maggio degli anni 1918 e 1919. Nella prima metà di settembre degli stessi anni viene pubblicato un ruolo suppletivo.

Nell'anno 1919 col ruolo principale viene pubblicato un primo ruolo suppletivo. Tanto i ruoli principali quanto i ruoli suppletivi vengono riscossi in sei rate bimestrali, nonostante che la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari.

Alla riscossione del contributo provvedono gli esattori delle imposte dirette con le norme e coi privilegi stabiliti con la legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1918, e in ogni caso per gli anni 1918 e 1919, è sospesa l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare, istituita con il R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e col decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 231.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato D.

Imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori delle Società commerciali e degli amministratori delle Società per azioni.

TESTO UNICO.

Art. 1.

Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti dalle Società commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, gerenti, direttori generali, direttori tecnici e amministrativi sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti ad una imposta speciale nella seguente misura:

5 % fino a lire 5,000
10 % da 5,001 a 10,000
12 % da 10,001 a 15,000
15 % da 15,001 a 20,000
20 % da 20,001 in più.

L'imposta si applica con le differenti aliquote su ogni scaglione della somma annuale complessivamente assegnata ad ogni singolo percipiente dalla Società, ed è dovuta indipendentemente dalla imposta di ricchezza mobile, e sempre quando su tali interessenze, partecipazioni, provvigioni e compensi non sia applicabile il tributo di cui all'art. 14 del presente testo unico.

Art. 2.

In mancanza di stipendio fisso o quando lo stipendio non raggiunga le lire 10,000 annue sono esenti dalla imposta, di cui all'articolo precedente, le prime lire 10,000 di partecipazioni, interessenze, provvigioni o compensi ovvero la parte di essi che, unita allo stipendio, occorre per raggiungere le L. 10,000.

Art. 3.

È fatto obbligo alle Società commerciali di presentare annualmente, all'agenzia del luogo dove hanno la sede, la dichiarazione delle partecipazioni, interessenze, provvigioni e compensi assegnati ai propri dirigenti e procuratori di cui all'art. 1, unendovi copia autentica in carta libera dei contratti esistenti tra la Società ed i singoli assegnatari.

La dichiarazione, che sarà firmata dal presidente e da uno dei sindaci, trattandosi di Società anonime ed in accomandita per azioni, o dal rappresentante legale, quando si tratti di Società di altra specie, dovrà indicare:

1° Nome, cognome, paternità, qualifica e domicilio dei singoli assegnatari.

2° Stipendio fisso a ciascuno di essi dovuto.

3° Ammontare delle partecipazioni, cointeressenze, provvigioni e compensi dovuti a ciascuno assegnatario.

4° Esercizio o bilancio a cui le somme assegnate si riferiscono e data di approvazione del bilancio stesso.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla approvazione dei singoli bilanci dalle Società contemplate dall'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile, e dalle altre società entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello a cui le partecipazioni, interessenze, provvigioni e compensi si riferiscono.

Art. 4.

Quando le Società omettano di presentare la dichiarazione nel termine stabilito dall'articolo precedente le agenzie notificheranno al presidente od al rappresentante legale delle Società stesse la diffida a produrre la dichiarazione entro un termine fisso non inferiore a giorni quindici.

Scaduto questo termine senza che sia stato ottemperato all'invito, si procede all'accertamento di ufficio.

Art. 5.

L'accertamento dell'imposta viene eseguito dalla competente Agenzia in confronto dei singoli assegnatari, che sono tenuti a pagare direttamente l'imposta.

La procedura è quella stessa fissata per l'accertamento e l'applicazione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 6.

Nella dichiarazione prescritta dall'art. 3, le Società potranno chiedere che la imposta, anzichè al nome dei singoli assegnatari, sia iscritta in confronto dell'ente per la somma complessiva, ferm[a] sempre la rivalsa verso gli assegnatari stessi.

Art. 7.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'imposta sarà liquidata coll'applicazione delle aliquote alla somma complessiva, e senz[a] la esenzione preveduta dall'art. 2 del presente testo unico, e dovr[à] essere pagata in una sola rata.

Peraltro la rivalsa in confronto degli assegnatari sarà limitat[a] alla imposta effettivamente dovuta da ciascuno di essi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente testo unico.

Art. 8.

È fatto obbligo alle Società di fornire all'agente delle impos[te] entro il termine, che verrà di volta in volta prefisso e che n[on] può mai essere inferiore a giorni 15, tutti gli atti, le notizie e g[li] schiarimenti, di cui venissero richieste ai fini dell'applicazione d[el] presente testo unico.

Art. 9.

Sono estesi agli agenti delle imposte ed alle Commissioni amm[ini]strative, di cui agli articoli 42, 46 e 48 della legge 24 agosto 187[7] n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile, le facoltà di cui all'ar[]ticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta [e] la sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerr[a] in quanto occorra per l'applicazione dell'imposta stabilita col pr[e]sente testo unico.

Art. 10.

La Società che ometta di presentare o presenti tardivamente [la] dichiarazione prescritta dall'art. 3 è passibile di una penalità [da] L. 500 a L. 2000.

Il presidente od il rappresentante legale della Società, il qua[le] non ottemperi all'invito di cui all'art. 4 del presente testo unic[o] è passibile in proprio di una penalità uguale alla metà dell[a] somma che avrebbe dovuto dichiarare indipendentemente dal[la] penalità dovuta dalla Società a sensi del comma precedente.

In caso di dichiarazione infedele il presidente ed il sindaco, [o] il rappresentante legale della Società, firmatari della dichiar[a]zione, sono tenuti ciascuno in proprio al pagamento, senza dirit[to] di rivalsa, di una penalità pari alla differenza tra la somma dichi[a]rata e quella definitivamente liquidata.

Per il rifiuto od il ritardo oltre il termine prefisso a fornire ag[li] agenti gli atti, le notizie o gli schiarimenti richiesti ai sensi de[l]l'art. 8, la Società incorre in una penalità di L. 100 per ogni tr[a]sgressione.

Incorre poi in una penalità fissa di L. 200 oltre ad una pena[l]ità pari al terzo dell'imposta dovuta da ciascun assegnatario, [la] Società, la quale si rifiuti o ritardi ad esibire all'agente od al[le] Commissioni amministrative quanto essi abbiano richiesto a norm[a] dell'art. 9.

Art. 11.

L'imposta iscritta a ruolo a nome dei singoli assegnatari o [a] partita, agli effetti della riscossione, in tre rate bimestrali egu[ali] ed è riscossa dagli esattori delle imposte dirette con le norme, [i] privilegi e col medesimo aggio stabiliti per la imposta di ricchez[za] mobile.

Del pagamento è responsabile in solido la Società, la quale pe[r]

non può essere escussa se non dopo che sia riuscita infruttuosa l'azione contro il debitore diretto.

Art. 12.

Qualora la Società, che si sia valsa della facoltà concessa dall'art. 6, non eseguisca il pagamento nel termine di legge, l'imposta verrà subito accertata e iscritta, a tenore degli articoli 5 e 11 del presente testo unico, a carico degli assegnatari, ma ripartita, agli effetti della riscossione, in due sole rate.

Art. 13.

Ove in qualunque tempo ed in qualunque modo risulti che le Società abbiano assunto l'imposta a carico sociale a rinunciato alla rivalsa verso i singoli assegnatari, l'imposta potrà essere nuovamente accertata a carico degli assegnatari stessi e nuovamente riscossa nei loro confronti a tenore degli articoli 5 e 11 del presente testo unico.

Art. 14.

Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle Società anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma di compartecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, diarie, o di altre analoghe retribuzioni o indennità, sono soggetti, indipendentemente dalla imposta di ricchezza mobile, ad una imposta speciale.

Per i compensi maturati fino al 31 dicembre 1917, l'imposta è dovuta nella misura seguente:

5 0/0 fino a lire 2.500
8 0/0 da 2.501 a 5.000
10 0/0 da 5.001 a 10.000
12 0/0 da 10.001 a 20.000
15 0/0 da 20.001 a 40.000
20 0/0 da 40.001 in più.

Per i compensi maturati successivamente al 31 dicembre 1917, l'imposta sarà invece dovuta nella misura seguente:

5 0/0 fino a lire 2.500
10 0/0 da 2.501 a 5.000
12 0/0 da 5.001 a 10.000
15 0/0 da 10.001 a 20.000
20 0/0 da 20.001 a 40.000
25 0/0 da 40.001 in più.

L'imposta si applica con le differenti aliquote su ogni scaglione della somma annuale complessivamente assegnata ad ogni singolo percipiente da tutte le Società a cui egli appartiene.

La dichiarazione dei compensi, di cui al comma 1°, deve essere presentata dalle Società nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione dei singoli bilanci.

Sono estese anche agli effetti della applicazione della presente imposta le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Art. 15.

L'accertamento della imposta, di cui al precedente articolo, viene fatto singolarmente a carico di ogni Società con l'obbligo per essa della rivalsa sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore quali risultino dal bilancio approvato e dalle deliberazioni ad esso relative prese dagli organi sociali.

Per quegli amministratori, che appartengano a più Società, non oltre il 30 settembre di ciascun anno viene effettuato il cumulo dei compensi risultanti dai bilanci delle varie Società approvati nell'anno solare anteriore e dalle relative deliberazioni, e viene liquidata la maggiore imposta dovuta in base alla scala progressiva di cui all'art. 14. Il complemento d'imposta viene iscritto a ruolo direttamente al nome degli amministratori.

La imposta inscritta a ruolo a carico sia della Società che degli amministratori deve pagarsi in unico versamento.

Art. 16.

Per le Società aventi sede all'estero, ma esercenti nel Regno, la quota di compartecipazione da tassarsi è determinata proporzionalmente agli utili sociali prodotti in Italia, accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 17.

Salvo quanto è diversamente disposto col presente testo unico l'accertamento e la riscossione della imposta hanno luogo con le stesse norme, formalità e termini stabiliti per la imposta di ricchezza mobile e a mezzo degli stessi uffici e Commissioni che provvedono all'applicazione di questa ultima e alla decisione delle relative controversie.

Art. 18.

Nei casi di omessa, tardiva od infedele dichiarazione, o di ritardo o rifiuto di fornire gli atti, le notizie e gli schiarimenti, o di esibire i registri, a' sensi degli articoli 8, 9 e 14, ultimo comma, del presente testo unico, sono applicabili a carico delle Società le penalità comminate dei comma 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 10.

Art. 19.

Per l'applicazione delle penalità stabilite col presente testo unico, per la risoluzione dei ricorsi ad esso relativi, nonchè per la loro riscossione, valgono le modalità e i termini fissati dall'art. 25 del testo unico delle disposizioni concernenti la imposta e la sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato E.

Imposta straordinaria sui terreni bonificati, sulle riserve di caccia, e sui canoni.

TESTO UNICO.

Art. 1.

Ai terreni bonificati, o compresi nel perimetro dei Consorzi di bonifica, per i quali sia trascorso un ventennio di esenzione dalle imposte sia totale sia sul maggiore reddito conseguito per effetto della bonifica, è applicato il contributo di L. 2 per ogni ettaro e per ciascuno degli anni 1918 e 1919.

Per i terreni bonificati per i quali non sia applicabile l'accertamento del ventennio ai sensi dell'art. 57 della legge, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195, il periodo di esenzione si computerà dal compimento della bonifica o dal verificatosi aumento del reddito fondiario.

Il contributo non si applica ai terreni bonificati che per ciascun contribuente risultino nello stesso Comune, in complesso, di estensione inferiore ad un ettaro e non si tiene conto, per le estensioni superiori, delle frazioni di ettaro.

Art. 2.

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di sovrimporre alla metà di tale contributo i centesimi addizionali nella misura applicata alle imposte fondiarie.

Art. 3.

Per l'applicazione del contributo di cui all'art. 1, gli Uffici tecnici di finanza e le sezioni catastali provvederanno alla indentificazione dei terreni che vi sono soggetti e ne formeranno un elenco distintamente per Comune.

Gli elenchi di cui al comma precedente saranno rimessi all'Intendente di finanza della Provincia, il quale disporrà l'invio immediato di una copia di ciascuno di essi, da lui autenticata, al sindaco del Comune interessato, affinchè ne disponga la pubblicazione all'albo pretorio comunale pel periodo di quindici giorni consecutivi, dandone avviso al pubblico con apposito manifesto e con avvertenza che chiunque vi abbia interesse potrà produrre ricorso all'Intendenza di finanza contro le risultanze dell'elenco, entro trenta giorni dalla scadenza del detto periodo di pubblicazione.

I sindaci rinvieranno poi gli elenchi all'Intendenza col certificato di avvenuta affissione.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo dell'affissione gli interessati potranno produrre ricorso all'Intendenza di finanza della Provincia, per qualsiasi errore occorso in proprio danno nella formazione dell'elenco.

Le spese per le verifiche fondiarie, che fossero necessarie per decidere sui reclami, devono essere anticipate dal reclamante nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore. Le somme depositate all'uopo verranno restituite se il reclamo sarà totalmente accolto.

Contro la decisione dell'Intendenza è ammesso reclamo in appello al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette sui redditi, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione intendentizia, da farsi a cura degli agenti delle imposte nei modi stabiliti per la imposta sui fabbricati.

I ricorsi di cui al presente articolo non sospendono la iscrizione a ruolo, nè la riscossione del contributo con le relative sovrimposte ed aggi.

Art. 5.

Nell'inviare l'elenco giusta il precedente art. 3 le Intendenze faranno invito ai Comuni di deliberare se intendono valersi della facoltà di sovrimporre sulla metà del contributo a tenore dell'art. 2.

Nello stesso tempo le Intendenze comunicheranno alle Provincie i risultati complessivi degli elenchi di tutti i Comuni di ciascuna di esse, con invito a deliberare se intendono a loro volta valersi della facoltà di sovrimporre a tenore dell'art. 2.

I Comuni e le Provincie dovranno deliberare in proposito entro trenta giorni da tali comunicazioni dandone immediata notizia all'Intendenza.

Art. 6.

Scaduto il termine utile per la produzione dei ricorsi, le Intendenze di finanza richiederanno alle prefetture l'ammontare delle sovrimposte state deliberate dalle Provincie e dai Comuni. Poscia gli elenchi dei terreni soggetti al contributo saranno trasmessi alle Agenzie delle imposte, le quali formeranno i ruoli dei contribuenti, liquidando il debito di ciascuno di essi per il contributo dovuto all'erario con le eventuali sovrimposte e gli aggi di riscossione nella misura vigente per le imposte dirette.

Art. 7.

Per lo formazione e pubblicazione dei ruoli e per la riscossione delle somme in essi iscritte, nonchè per il rimborso delle quote indebite e inesigibili saranno osservate le norme in vigore per la imposta sui terreni e quelle della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8.

I contribuenti che non abbiano reclamato in termine contro gli elenchi di cui al precedente art. 3, relativi al contributo per gli anni 1916, 1917 e 1918, hanno facoltà di ricorrere in via amministrativa avverso i risultati dei ruoli, anche per questioni di merito, entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli stessi.

Art. 9.

Per ogni ettaro o frazione di ettaro di qualsiasi fondo non appartenente ad istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, che sia costituito in riserva di caccia, è dovuta dal proprietario o possessore per ciascuno degli anni 1918 e 1919 l'imposta fissa di L. 2, con diritto di rivalsa a carico dell'eventuale affittuario della riserva.

A tale effetto entro due mesi dalla pubblicazione del presente testo unico, ciascun proprietario o possessore di fondi che, senza valersi del diritto concesso dall'art. 442 del Codice civile, abbia vietato in essi o in parte di essi l'esercizio della caccia per riservarla a sè o per concederla a terzi, dovrà fare apposita dichiarazione all'Ufficio del registro nella cui giurisdizione i fondi si trovano.

La omessa o infedele dichiarazione importerà l'applicazione di una penalità pari alla metà della imposta dovuta per un anno.

Art. 10.

I fondi riservati per la caccia dovranno essere circondati da pali collocati a distanza di non più di cento metri l'uno dall'altro, e recanti ad altezza di quattro metri, e in ogni caso in modo visibile una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia » od altra equivalente.

Le targhe o tabelle potranno tuttavia essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere rispettivamente minore di 4 e maggiore di 100 metri quando la scritta risulti ugualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto è stabilito nel presente articolo non si riterranno sussistere i segnali che rendono palese la inibizione agli effetti dell'art. 423 del Codice penale.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 712 del Codice civile non sarà applicabile la disposizione del precedente articolo quando:

a) si tratti di terreni sui quali esistano vivai di qualunque specie, ovvero che siano piantati a vite;

b) si tratti di terreni coltivati, e limitatamente al periodo di tempo dalla preparazione della semina al compimento del raccolto.

Art. 12.

Entro il 30 settembre 1918 i ricevitori del registro trasmetteranno alle competenti agenzie delle imposte le dichiarazioni presentate a termini del precedente articolo 9 e vi allegheranno l'indicazione del numero delle targhe o tabelle da ciascun proprietario dichiarate agli effetti della tassa di bollo prevista dall'art. 69 della tariffa generale annessa al testo unico di legge sulle tasse di bollo, approvato con decreto 6 gennaio 1918, n. 135.

Nello stesso termine invieranno alle agenzie suddette un elenco dei proprietari i quali avendo pagata la tassa di bollo, di cui al precedente comma, non avessero presentato la dichiarazione.

Art. 13.

Le agenzie delle imposte verificheranno con la scorta degli atti catastali, ed occorrendo, col sussidio degli Uffici tecnici di finanza, l'esattezza delle dichiarazioni presentate e determineranno, con gli stessi mezzi, l'estensione dei terreni costituiti in riserva di caccia per coloro che abbiano omesso di fare la dichiarazione.

Ai proprietari che abbiano omesso di presentare la dichiarazione, o che abbiano presentato dichiarazione riconosciuta infedele, l'agente delle imposte notificherà nei modi e con le forme prescritti per le imposte dirette, apposito avviso di accertamento o di rettifica della imposta e della penalità dovute in relazione alla estensione dei fondi costituiti in riserva di caccia.

Contro gli accertamenti così notificati i proprietari possono produrre ricorso all'Intendenza di finanza nei modi e termini stabiliti dal precedente art. 4.

Art. 14.

L'imposta di cui al precedente art. 9, dovuta per l'anno 1918, sarà iscritta nei ruoli principali del 1919.

L'imposta dovuta per l'anno 1919 sarà iscritta nei ruoli principali del 1920.

Per la formazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione delle somme in essi iscritte saranno osservate le norme in vigore per le imposte dirette.

Art. 15.

Negli anni 1918 e 1919 saranno soggette alla imposta di ricchezza mobile in categoria *A* i redditi derivanti da condominio o da dominio diretto, tanto nel caso in cui il canone sia pattuito in denaro, quanto nel caso in cui sia pattuito in derrate.

I canoni dovuti in derrate saranno valutati in base alla media delle mercuriali del quinquennio 1913-917.

Art. 16.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo precedente, sono sospese tutte le ritenute che in relazione al tributo fondiario siano per legge stabilite a favore dei debitori dei canoni.

L'imposta sarà dovuta dal percipiente il canone, malgrado ogni patto in contrario stipulato nelle convenzioni originarie o in atti successivi.

Art. 17.

Sono esenti dalla imposta di cui all'art. 15:

a) i canoni spettanti a corpi morali soggetti alla tassa di manomorta;

b) i canoni inferiori al valore di lire cinque italiane;

c) i canoni dipendenti da enfiteusi costituite posteriormente al 31 dicembre 1907;

d) i canoni dipendenti da contratti enfiteutici regolati da leggi anteriori al Codice civile italiano e mantenuti dall'art. 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del medesimo, pei quali sia ancora in vigore l'istituto della prelazione insieme a quello del laudemio.

Art. 18.

I possessori dei redditi di cui al precedente art. 15 dovranno, entro il 30 giugno 1918, produrre, nei modi stabiliti dagli articoli 45 e seguenti del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

1° nome, cognome, paternità e domicilio del possessore;

2° ammontare dei singoli canoni: per i canoni in derrate dovrà indicarsi la specie, la quantità delle derrate e il corrispondente valore in danaro;

3° atti costitutivi e rinnovativi delle singole corresponsioni, con la indicazione degli atti di commutazione, per quelli successivamente commutati in danaro;

4° nome, cognome e paternità dei debitori dei singoli canoni.

Per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta valgono le disposizioni vigenti per gli altri redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Allegato F.

Imposta sui militari non combattenti.

TESTO UNICO.

Art. 1.

Tutti coloro che, chiamati alle armi, si trovano o vengano a trovarsi adibiti ad aziende, officine o stabilimenti dello Stato, di altre pubbliche Amministrazioni, o privati, ausiliari o no, i quali provvedano materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, ovvero forniscano le materie prime per i materiali suddetti e che non prestino effettivo servizio nell'esercito combattente nonostante l'avvenuta chiamata alle armi della rispettiva classe, categoria o specialità, sia perchè dispensati o esonerati in applicazione dei decreti 29 aprile 1915, n. 561, e 17 giugno 1915, n. 887, sia perchè comandati, posti a disposizione, o, comunque assegnati nelle località stesse in cui precedentemente lavoravano sono soggetti ad una imposta personale a norma degli articoli seguenti.

Sono esenti dall'obbligo del pagamento dell'imposta gli ascritti alle classi di leva degli anni 1874 e 1875.

Art. 2.

La imposta sarà dovuta mensilmente dal 1° dicembre 1916 per tutto il tempo in cui l'individuo non farà parte dell'esercito combattente; e sarà commisurata in ragione di un centesimo ogni lira di retribuzione spettantegli, se questa non superi le lire sessanta quindicinali per i salariati e le lire centoventi mensili per gli stipendiati; di due centesimi ogni lira, per coloro che percepiscono retribuzione superiore alle lire sessanta ma non alle lire centoventi quindicinali se salariati o alle lire centoventi ma non alle duecentoquaranta mensili se impiegati; e di tre centesimi ogni lira per tutti gli altri.

La imposta sarà percepita mediante trattenuta sulle retribuzioni che lo Stato, le altre pubbliche Amministrazioni o gli imprenditori corrispondono al personale dipendente.

Art. 3.

La vigilanza per l'esatta applicazione dell'imposta è affidata alle Intendenze di finanza.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le Commissioni locali per le esonerazioni temporanee e le Commissioni regionali presso i Comitati di mobilitazione industriale comunicheranno le eventuali variazioni verificatesi in confronto delle aziende, officine e stabilimenti compresi negli elenchi originari trasmessi entro la prima metà del mese di gennaio 1917 alle Intendenze di finanza che ne rimetteranno un estratto ai rispettivi Uffici del registro.

Art. 4.

Le aziende, le officine e gli stabilimenti dello Stato verseranno direttamente nelle Casse delle tesorerie provinciali l'importo delle ritenute eseguite, in conformità all'art. 2 del presente testo unico, sulle paghe, stipendi o competenze mensili corrisposte al personale dipendente, obbligato al tributo, dandone comunicazione all'Intendenza di finanza mediante apposito elenco.

Gli imprenditori o direttori delle altre aziende, officine o stabilimenti verseranno l'importo delle ritenute eseguite all'Ufficio del registro nel cui distretto è compreso il Comune sede dell'azienda, dell'officina o dello stabilimento.

Il versamento dev'essere effettuato entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui le paghe, lo stipendio o le competenze furono corrisposte.

All'atto del primo versamento i direttori o gli imprenditori delle aziende, officine o stabilimenti, di cui al 2° comma del presente articolo, presenteranno all'Ufficio del registro un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli obbligati all'imposta, con la indicazione dello ammontare delle singole paghe, stipendi o competenze accessorie di qualsiasi natura. I successivi pagamenti saranno accompagnati da un elenco in doppio, con la sola indicazione delle eventuali variazioni avvenute nell'elenco nominativo.

Il ricevitore del registro conserverà una copia dell'elenco nominativo presentatogli e rimetterà l'altra copia all'Intendenza di finanza, non oltre il quinto giorno dall'eseguito versamento.

La ritenuta sarà fatta sull'ammontare effettivo delle retribuzioni, cioè al netto da prelievi di qualsiasi natura.

Art. 5.

Il direttore o l'imprenditore il quale non abbia fatto ai propri dipendenti la trattenuta di cui al presente allegato, o l'abbia fatta in base a stati di paghe e di competenze non conformi a verità, o non l'abbia versata entro il termine prescritto, sarà personalmente responsabile della somma dovuta all'erario con una penalità del 5 per cento sulla somma non versata o versata in meno senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a suo carico.

Art. 6.

Decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 4, il ricevitore del registro mercè l'estratto dell'elenco generale comunicatogli dall'Intendenza di finanza appurerà quali aziende, officine, stabilimenti della sua circoscrizione abbiano mancato di ottemperare alle prescrizioni della legge e inviterà subito i direttori o imprenditori inadempienti a produrre, entro cinque giorni, il prescritto elenco nominativo, e ad eseguire il versamento delle somme trattenute ai propri dipendenti, nonchè della penalità del 5 per cento comminata dall'articolo precedente.

Dell'invito darà immediata notizia alla Intendenza di finanza.

Quando il direttore o l'imprenditore non abbia ottemperato all'invito nel termine prefissogli, il ricevitore del registro si rivolgerà alla Commissione locale o regionale, per accertare il numero ed il nome degli obbligati alla tassa addetti a ciascuna azienda, officina o stabilimento; e sulla scorta degli elementi forniti dalla detta Commissione procederà d'ufficio, in via presuntiva, all'accertamento dell'imposta notificando al direttore o all'imprenditore personalmente responsabile, nei modi prescritti dall'art. 134 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro, la ingiunzione di pagare entro 15 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, l'ammontare della imposta e della penalità determinate di ufficio.

Art. 7.

Ove il ricevitore del registro ritenga che gli elenchi nominativi, prodotti dai direttori o dagli intraprenditori all'atto del versamento, difettino di esattezza rispetto al numero degli operai ed

impiegati denunciati come soggetti al tributo. trasmetterà l'elenco stesso alle Commissioni locali e regionali per gli esoneri, che ne controlleranno la verità in base alle risultanze del mod *A* ed *A-bis* di cui al paragrafo 9 delle norme per l'applicazione del decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto 17 giugno 1915, n. 887.

Ove poi il dubbio cada sulla consistenza delle paghe, stipendi o competenze denunciate agli effetti della trattenuta, il ricevitore del registro procurerà, servendosi anche dell'arma dei RR. carabinieri, di appurare se la temuta inesattezza sussista.

Quando, in seguito alle informazioni fornite dalle Commissioni per gli esoneri ed alle indagini eseguite, le omissioni riguardanti il numero effettivo degli obbligati al tributo o le inesattezze circa il rispettivo ammontare delle retribuzioni risultino accertate, il ricevitore del registro inviterà l'imprenditore o il direttore, responsabile delle omissioni o delle inesattezze, a presentare, entro cinque giorni dall'invito, una nuova denuncia ed a versare, in pari tempo, l'importo della imposta suppletiva dovuta, nonchè la penalità del 5 per cento. Anche di tale invito il ricevitore del registro darà immediata notizia all'Intendenza di finanza.

Decorso il termine indicato, procederà d'ufficio all'accertamento presuntivo dell'imposta suppletiva conformandosi al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 8.

Contro l'ingiunzione è ammesso soltanto il ricorso in via amministrativa, da prodursi, in prima istanza, alla Intendenza di finanza entro venti giorni dalla notificazione dell'atto ingiuntivo ed, in grado di appello, alla Direzione generale delle imposte dirette sui redditi entro 20 giorni dalla notifica della decisione dell'Intendenza.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagare l'importo delle imposte e delle penalità.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto 1° febbraio 1918, n. 102;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e sentito l'Alto commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le persone, che sieno rimaste nel territorio occupato dal nemico, possono essere dati dal tribunale del luogo, ove si trova la maggior parte dei beni di loro proprietà esistenti fuori del detto territorio, i provvedimenti previsti dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 2.

La facoltà prevista dall'articolo 16 del Nostro decreto 1° febbraio 1918, n. 102, compete ai congiunti del creditore di somme liquide ed esigibili rimaste nel territorio occupato dal nemico, i quali vivessero a carico di lui, anche quando tali somme non siano state depositate a norma del 1° comma dell'articolo medesimo.

Art. 3.

Qualora dopo il 24 ottobre 1917, sia decorso il tempo stabilito per la durata di una Società commerciale avente sede nel territorio occupato dal nemico o in uno dei Comuni indicati a norma dell'articolo 68 del nostro decreto 1° febbraio 1918, n. 102, e la Società non sia stata messa in liquidazione, potrà esserne deliberata la proroga entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I termini indicati nell'articolo 27 del Nostro decreto 1° febbraio 1918, n. 102, sono prorogati di altri 6 mesi dalla scadenza della prima proroga.

Art. 5.

Le ipoteche esistenti sugli immobili situati nel territorio occupato dal nemico o in uno dei Comuni indicati a norma dell'art. 68 del nostro decreto 1° febbraio 1918, n. 102, garantiranno con l'attuale loro grado anche gli interessi del debito maturati e da maturarsi fino al compimento dei due anni dalla pubblicazione del trattato di pace.

Rimangono ferme per i mutui fondiari le disposizioni degli articoli 28 e 29 del nostro decreto 1° febbraio 1918, n. 102.

Art. 6.

Gli assicurati che hanno contratti di assicurazione contro i danni, aventi per oggetto cose situate nei territori ai quali si riferiscono le disposizioni del capitolo IV del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, qualora non intendano di mantenere in vigore i contratti stessi, hanno facoltà, finchè durano le disposizioni del decreto predetto, di sospenderli o di risolverli.

Gli assicurati per valersi di tale facoltà dovranno darne avviso all'assicuratore con lettera raccomandata con ricevute di ritorno.

In caso di sospensione non sono dovuti i premi corrispondenti al periodo di tempo in cui l'assicuratore non ha corso il rischio.

I contratti sospesi possono riattivarsi con l'accordo delle parti.

Ai nuovi contratti stipulati dagli assicurati predetti ed ai contratti riattivati, si applicano le disposizioni dell'art. 25 del citato decreto.

Art. 7.

Gli Istituti di credito aventi sede nei territori già occupati dal R. esercito, i quali abbiano trasferito la sede nel territorio del Regno, possono essere parificati agli Istituti nazionali, nei limiti e nei modi che saranno stabiliti con decreto del ministro di industria, commercio e lavoro, sentito l'avviso del Segretariato generale per gli affari civili presso il Comando supremo del R. esercito.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Sonnino — Sacchi — Meda — Nitti — Ciuffelli.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 870 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e culti, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli italiani appartenenti alle terre irredente, i quali, durante la presente guerra, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana, possono, a loro domanda, conseguire la cittadinanza italiana, a tutti gli effetti dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Il servizio deve essere prestato per un periodo di tempo non minore di un anno; ma si riterrà sufficiente anche un periodo minore se il servizio sia stato sospeso o interrotto per ferite riportate in guerra o per altra causa inerente al servizio stesso.

Art. 2.

La concessione è fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, in base all'attestazione del comandante del reparto, dalla quale risulti il servizio militare prestato, ed avrà piena efficacia senza adempimento prescritto dall'art. 5 della legge anzidetta.

Esso sarà trascritto negli atti dello stato civile del comune designato dal richiedente.

Art. 3.

La appartenenza del richiedente alle terre irredente, qualora non possa risultare da atti dello stato civile o delle autorità militari italiane, può dimostrarsi anche mediante atti di notorietà od equipollenti.

Art 4.

Tutti gli atti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza in forza del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa o spesa.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Sonnino — Sacchi — Zupelli — Del Bono.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 873 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 984, sulle anticipazioni straordinarie degli Istituti di emissione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tesoro dello Stato ha facoltà di chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per la somma complessiva di ottocento milioni di lire così ripartita:

Banca d'Italia L. 600.000.000;
Banco di Napoli L. 152.000.000;
Banco di Sicilia L. 48.000.000.

Alle dette anticipazioni straordinarie sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 984.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Nitti.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 875 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituito il Comitato di sorveglianza per gli affari concernenti il blocco economico degli Stati nemici.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato il ministro dell'industria, commercio e lavoro, che lo presiede, ed i sottosegretari di Stato per gli affari esteri, le finanze, il tesoro ed i trasporti.

In caso di assenza, il ministro dell'industria, com-

mercio e lavoro è sostituito dal sottosegretario di Stato per lo stesso Ministero.

Art. 3.

Il Comitato è assistito da un ufficio di segreteria il cui personale è nominato con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Gli impiegati avventizi che fosse necessario assumere saranno nominati con le norme della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Art. 4.

Per le spese inerenti al funzionamento del Comitato e dell'Ufficio di segreteria sarà stanziata la somma di L. 60 mila nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercito finanziario 1918-919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — MEDA — NITTI — VILLA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 24 aprile 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 maggio 1918, n. 108;

Veduta la deliberazione del 17 giugno 1918 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000, da L. 100 e da L. 50 « vecchio tipo » della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 24 giugno 1918, n. 53625, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisoghi della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero seicentomila (600.000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire seicentomilioni (L. 600.000.000), divisi in sessanta (60) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 38 a V 38, da A 39 a V 39 e da A 40 a V 40.

Numero due milioni (2.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 240 a V 240, da A 241 a V 241, da A 242 a V 242, da A 243 a V 243, da A 244 a V 244, da A 245 a V 245, da A 246 a V 246, da A 247 a V 247, da A 248 a V 248 e da A 249 a V 249.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50) per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000 e distinte con le lettere ed i numeri da I 305 a V 305, da A 306 a V 306, da A 307 a V 307, da A 308 a V 308, da A 309 a V 309, da A 310 a V 310, da A 311 a V 311, da A 312 a V 312, da A 313 a V 313, da A 314 a V 314 e da A 315 ad H 315.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 6 dicembre 1897 pel taglio da L. 1000, 30 ottobre 1897 pel taglio da L. 100 e 12 settembre 1896 pel taglio da L. 50.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° luglio 1918.

Il ministro: NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino a 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 24 aprile 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 maggio 1918, n. 108;

Veduta la deliberazione del 17 giugno 1918, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 24 giugno 1918, n. 53625, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero duemilioni (2,000,000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100,000,000) divisi in duecento (200) serie, di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri da A 96 a V 96, da A 97 a V 97, da A 98 a V 98, da A 99 a V 99, da A 100 a V 100, da A 101 a V 101, da A 102 a V 102, da A 103 a V 103, da A 104 a V 104, e da A 105 a V 105.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale del 16 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 giugno 1915, n. 160, con la variante di cui nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 marzo 1916, n. 55.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° luglio 1918.

Il ministro: NITTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 25, dal 17 al 23 giugno 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	2	—	2
Catanzaro	Nicastro	1	—	1	—
Como	Como	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	2
Salerno	Salerno	—	1	—	1
»	Vallo della Lucania	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
		1	14	1	15
Carbonchio sintomatico.					
Torino	Torino	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Ancona	Ancona	1	1	1	2
Arezzo	Arezzo	6	1	17	3
Avellino	Avellino	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	4
»	Bari	2	—	8	3
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
»	Treviglio	1	2	3	2
Bologna	Bologna	31	2	224	25
»	Imola	8	1	71	9
»	Vergato	1	1	1	2
Brescia	Brescia	12	1	35	7
»	Chiari	3	1	5	1
»	Salò	3	2	12	2
»	Verolanuova	4	—	21	1
Caserta	Caserta	1	—	2	—
Catanzaro	Cotrone	1	—	2	—
Como	Como	5	—	11	—
»	Lecco	2	1	4	2
Cremona (b)	Casalmaggiore	11	—	36	—
»	Crema	26	—	100	—
»	Cremona	34	—	105	—
Cuneo	Cuneo	1	—	3	—
»	Mondovì	1	4	8	7
»	Saluzzo	1	2	1	5
Ferrara	Cento	1	1	2	1
Segue: Afta epizootica.					
Ferrara	Comacchio	1	—	1	1
»	Ferrara	5	—	6	1
Firenze	Firenze	3	1	5	7
Forlì	Cesena	1	—	2	1
»	Forlì	2	—	7	1
»	Rimini	2	1	5	2
Genova	Savona	—	1	—	2
Grosseto	Grosseto	1	—	2	—
Lecce	Brindisi	3	—	5	—
»	Lecce	3	—	4	—
»	Taranto	1	—	4	—
Lucca	Lucca	1	1	4	1
Macerata	Camerino	—	1	—	2
Mantova	Mantova	16	4	60	13
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	2	-	4	—
»	Massa	1	—	4	—
»	Pontremoli	1	—	8	2
Modena	Mirandola	3	2	4	5
»	Modena	5	1	9	9
»	Pavullo nel Frign.	—	2	—	7
Novara	Biella	2	—	8	—
»	Novara	12	1	14	6
»	Vercelli	4	1	11	2
Padova	Padova	19	3	24	3
Parma	Borgo San Donnino	2	1	2	1
»	Parma	3	1	4	4
Pavia	Mortara	10	—	16	2
»	Pavia	17	2	36	5
»	Voghera	3	1	5	2
Perugia	Foligno	2	—	17	—
»	Orvieto	1	1	1	1
»	Perugia	14	—	51	11
»	Spoleto	3	—	15	7
»	Terni	3	1	3	3
Pesaro e Urbino	Urbino	16	3	65	9
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	—	5	2
»	Piacenza	7	1	8	1
Potenza	Melfi	3	1	3	1
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	2	2	2	3
»	Lugo	2	—	3	—
»	Ravenna	3	—	8	6
Reggio nell'Emil.	Guastalla	4	1	6	2
»	Reggio nell'Emilia	2	1	6	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Roma	Roma	5	—	8	—
»	Viterbo	1	4	1	4
Rovigo	Adria	3	1	5	2
»	Rovigo	12	3	19	7
Siena	Montepulciano	2	—	10	—
Sondrio	Sondrio	3	—	3	—
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Aosta	3	—	8	—
»	Ivrea	10	—	22	—
»	Pinerolo	1	1	6	29
»	Torino	14	3	53	44
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	2	—	10	1
»	Venezia	16	—	79	—
Verona	Verona	4	3	9	6
Vicenza	Vicenza	1	3	1	4
		429	78	1358	303

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	—	16	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	6	2
»	Fermo	—	1	—	2
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	12	—
»	S. Bartolomeo in G.	3	—	13	9
Bologna	Bologna	2	—	2	—
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	4	—
Campobasso	Campobasso	2	1	2	12
»	Isernia	—	1	—	20
»	Larino	1	2	1	10
Chieti	Vasto	—	1	—	5
Cremona (*b*)	Crema	2	—	2	—
»	Cremona	3	—	3	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	2	—	24	2
Mantova	Mantova	8	—	9	—
Perugia	Perugia	2	—	2	—
Reggio nell'Emil.	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	1	1	1
»	Viterbo	6	—	6	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Teramo	Penne	1	—	2	—
		42	9	110	66

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	9	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	2	—	2	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		8	2	17	2

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Padova	Padova	1	1	—	1
Trapani	Mazzara del Vallo	—	—	1	—
		1	1	1	1

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	2	1
Aquila degli Abr.	Aquila	3	—	3	—
»	Avezzano	4	—	7	—
»	Cittaducale	1	—	5	—
»	Sulmona	4	—	9	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	7	—
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	5	—
Bologna	Bologna	2	—	3	—
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Breno	2	—	2	2
»	Brescia	1	—	1	—
»	Salò	2	—	2	—
Campobasso	Isernia	1	—	8	—
»	Larino	2	1	2	1
Catanzaro	Cotrone	1	—	1	—
Chieti	Vasto	—	1	—	100
Cremona (*b*)	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	2	—	2	—
Firenze	Firenze	3	—	7	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Genova	Genova	—	2	—	3
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	14	—
»	Spoleto	2	—	8	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: **Rogna.**				
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		49	6	103	109
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Rabbia.				
Bari delle P. (*a*)	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	1	2	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Girgenti	Girgenti	2	—	6	—
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	2
Verona	Verona	—	1	—	2
		3	7	8	10
	Barbone dei bufali.				
Roma	Velletri	—	1	—	1
	Colera dei polli.				
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	1	1	1
		2	1	2	1

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTI	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	11	15	16
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	43	507	1661
Malattie infettive dei suini	17	51	176
Farcino criptococcico	9	10	19
Morva	2	2	2
Rogna	22	55	212
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	2
Rabbia	6	10	18
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	2	3	3
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 244, determinato il giorno 30 giugno 1918, da valere dal giorno 1 al giorno 7 luglio 1918: L. 170.97.

Roma, 30 giugno 1918

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *4 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1137).

Nella zona litoranea, continuando la metodica distruzione nei numerosi nidi di mitragliatrici nascoste dentro le case o al riparo degli argini, abbiamo guadagnato ancora terreno a nord di Cavazuccherina: 223 prigionieri, di cui 7 ufficiali e parecchie mitragliatrici sono cadute nelle nostre mani insieme con abbondante materiale bellico.

A cavallo del Brenta abbiamo ampliata e migliorata la nostra occupazione di fondo Val San Lorenzo (nord-ovest del Grappa e del monte Cornone (Sasso Rosso).

Sull'altopiano di Asiago, riparti britannici e francesi penetrati nelle trincee nemiche di Canove e di Bertigo, vi hanno catturato alcuni prigionieri.

Nelle ultime due giornate squadriglie da bombardamento, col concorso di velivoli alleati, hanno colpito con circa 18,000 kg. di bombe centri di vita e nodi stradali avversari sul basso Piave.

Truppe e carreggi sono stati mitragliati da bassa quota, un dirigibile ha bombardato efficacemente il bivio ferroviario per la Va-Sugana, a sud di Trento.

Diaz.

LONDRA, 4. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito inglese in Italia dice:

Prendemmo un ufficiale, 53 soldati e una mitragliatrice durante tre felici incursioni.

Le nostre perdite sono state di 11 uomini.

I nostri velivoli hanno con qualche proiettile colpito in pieno colonne di fanteria in marcia verso il Piave inferiore ed hanno abbattuto pure 3 apparecchi nemici senza subire perdite.

Settori esteri.

In attesa della ripresa dell'offensiva tedesca, la serie delle azioni locali in Champagne prosegue con vantaggio delle truppe alleate.

Sviluppando i guadagni degli scorsi giorni tra l'Oise e l'Aisne e tra Villers Bretonneux e la Somme, tanto i francesi quanto gli inglesi hanno ieri sferrato con successo due poderosi attacchi, riuscendo non solo a vincere la resistenza nemica, ma a conquistare parecchi chilometri di territorio ed a fare qualche migliaio di prigionieri.

Un altro importante successo è stato, pure ieri, conseguito dagli inglesi ad est di Ville sur Ancre, avanzando di 500 metri sopra un fronte di circa un chilometro.

In questa operazione gli inglesi hanno preso un altro migliaio di prigionieri e numeroso materiale da guerra.

A nord della Marna i tedeschi hanno violentemente bombardato le nuove posizioni conquistate dai francesi gli scorsi giorni e nella regione di Vaux tentato senza successo un attacco per progredire ad ovest di Château Thierry.

Dalla Macedonia e dall'Albania sono segnalati bombardamenti e colpi di mano austro-bulgari, rispettivamente allo Shra di Legen e nella regione di Ostrovitza.

In Champagne gli aviatori inglesi hanno ieri abbattuto 6 aeroplani tedeschi e costretto altri 4 ad atterrare privi di controllo. Essi hanno inoltre bombardato con 16 tonnellate di proiettili i nodi ferroviari di Lilla e di Courtrai.

Mandano da Parigi che durante il mese di giugno 29 apparecchi nemici sono stati abbattuti e 13 danneggiati dalle difese antiaeree francesi.

Maggiori notizie sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord di Montdidier, fra Montdidier e l'Oise e sulla riva destra della Mosa i francesi hanno effettuato vari colpi di mano ed hanno fatto prigionieri.

Tra l'Oise e l'Aisne ieri verso le 19,30 le truppe francesi attaccarono le linee tedesche ad ovest di Autreches, sopra un fronte di due chilometri ed hanno realizzato un'avanzata di circa 800 metri. Nella serata un nuovo attacco è stato sferrato nella stessa regione fra Autreche e Moulin sous Touvent, nel momento in cui i tedeschi preparavano un contrattacco. Questa azione permise ai francesi di guadagnare altro terreno.

L'avanzata totale si estende sopra un fronte di cinque chilometri e raggiunge in alcuni punti una profondità di 1200 metri.

La cifra dei prigionieri validi fatti durante queste azioni è di 1066 fra cui 18 ufficiali. Un solo dei nostri battaglioni fece oltre 300 prigionieri.

PARIGI, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare durante la giornata, eccetto una certa attività dell'artiglieria fra l'Aisne e l'Oise e nella regione di Saint Pierre l'Aigle.

LONDRA, 4. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio d'oggi dice:

Abbiamo effettuato stamane un'operazione coronata da successo fra Villers Bretonneux e la Somme. Il villaggio di Hamel è stato preso. La nostra linea è stata avanzata sopra una profondità media di 2000 yards.

LONDRA, 4. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

L'operazione di stamane a sud della Somme è completamente riuscita. I nostri obiettivi sono stati pienamente raggiunti e mantenuti. I boschi di Vaire e di Hamel nonchè il villaggio dello stesso nome si trovano nelle nostre mani.

Nello stesso tempo di questa operazione un altro attacco ad est di Ville sur Ancre è stato completamente coronato da successo. La nostra linea è stata avanzata di 500 metri sopra un fronte di circa un chilometro.

Sono stati presi oltre 1000 prigionieri e sono caduti nelle nostre mani numerose mitragliatrici ed altro materiale da guerra.

PARIGI, 4. — Il comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano, in data di stasera, dice:

Facemmo prigionieri durante scontri di pattuglie che riuscirono in Piccardia e nella regione di Châtheau-Thierry. In Piccardia è stata presa una mitragliatrice. Velivoli nemici che si avvicinavano alle nostre linee presso Vaux e nei Vosgi sono stati respinti dal nostro fuoco. Le nostre truppe hanno cooperato con gli inglesi nei loro attacchi odierni.

PARIGI, 4. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 3 corr., dice:

Ad ovest del Vardar bombardamento con granate tossiche contro le nostre nuove posizioni dello Skra di Legen, ciò che ha provocato una violenta risposta della nostra artiglieria sulle batterie e le posizioni nemiche.

In Albania, nel settore di Ostrovitza, un distaccamento austriaco e bande albanesi che cercavano di sorprendere un nostro posto sono stati dispersi in disordine ed hanno lasciato sul terreno armi e materiale.

Discorso di Wilson per l'indipendenza americana

L'*Agenzia Stefani* comunica:

NEW YORK, 4. — Ecco il testo del discorso che il presidente Wilson ha pronunziato oggi nel pomeriggio sulla tomba di Giorgio Washington a Mount Vernon:

« Sono lieto di ritrovarmi con voi nella calma di questo ritiro antica sede di tante gravi deliberazioni, per parlare un po' del grande significato di questo giorno della indipendenza della nostra nazione Il luogo è tranquillo e solitario. Il tumulto del mondo non turba più la sua serenità, come avvenne nelle grandi giornate di un tempo quando il generale Washington teneva qui consiglio con gli uomini che erano d'accordo con lui per creare una nazione. Da questa modesta collina essi scoprivano il mondo e lo abbracciavano nel suo complesso. Essi lo vedevano nella luce dell'avvenire, essi lo vedevano quale lo spirito affrancato degli uomini non poteva più sopportarlo. Ed è per questo che noi non possiamo avere qui il sentimento, neppure dinanzi a questa tomba sacra, che questo sia un luogo di morte: è questo il luogo ove fu elaborata una grande promessa che si dirigeva a tutta l'umanità; è qui che ne fu formulato il progetto; è qui che esso fu realizzato. I ricordi dai quali siamo qui circondati sono ricordi incoraggianti di quella nobile morte che non è che un glorioso trapasso.

Dall'alto di questa verde collina dovremmo anche noi poter contemplare e comprendere il mondo che si stende intorno a noi dovremmo concepire nuovi scopi che daranno la libertà agli uomini.

È significante per il loro proprio carattere e i loro propositi come per l'influenze che esercitavano, che Washington e i suoi compagni come a Barons a Runnymede parlavano ed agivano non per una classe ma per un popolo. Spetta a noi di vegliare perchè sia compreso che essi parlavano ed agivano non per un solo popolo ma per tutta l'umanità. Essi non pensavano a loro stessi nè ai soli interessi materiali dei piccoli gruppi di proprietari fondiari, di commercianti e di uomini di affari coi quali avevano l'abitudine di trattare in Virginia e nelle colonie situate a nord e a sud di questo Stato, ma pensavano a tutto un popolo che voleva sbarazzarsi della soggezione di classe, sopprimere gli interessi particolari ed affrancarsi dall'autorità degli uomini che non avevano scelto loro stessi per esserne governati.

Essi non avevano scopi particolari; essi volevano in tutta coscienza che gli uomini di ogni classe fossero liberi e che l'America fosse un paese al quale potrebbero fare appello tutte le nazioni desiderose di condividere con lei i diritti e i privilegi degli uomini liberi.

E noi, noi continuiamo il loro compito; noi seguiamo i loro passi. Non è vero? Noi vogliamo ciò che essi volevano. Tutti qui in America crediamo che la nostra partecipazione alla guerra attuale non sia che il frutto del seme che essi hanno gettato. Il caso nostro non differisce dal loro che in questo: che noi abbiamo l'inestimabile privilegio di agire d'accordo con uomini di tutte le nazioni, in grazia di che avremo la garanzia non soltanto della libertà dell'America, ma delle libertà anche di tutti gli altri popoli. Siamo lieti di pensare che ci è lecito fare ciò che essi avrebbero fatto se fossero stati al nostro posto. Bisogna ora che sia risolta una volta per sempre ciò che fu risolto per l'America nella grande epoca alla quale oggi ci ispiriamo.

È qui sicuramente il luogo meglio adatto per considerare con calma il nostro compito e rafforzare la nostra anima in vista della sua attuazione. È veramente questo il luogo adatto donde possiamo dichiarare agli amici che ci guardano come agli amici coi quali abbiamo la fortuna di essere associati nell'azione, la fede che ci anima e lo scopo cui miriamo.

La nostra concezione della grande lotta nella quale siamo impegnati è questa. Il piano è chiaro ed appare con precisione in ciascuna scena e in ciascun atto della suprema tragedia. Da una parte si trovano i popoli del mondo, non solo i popoli realmente impegnati, ma anche molti altri che soffrono per la dominazione ma non possono agire, popoli di numerose razze ripartiti in tutte le parti del mondo, e tra loro anche i popoli della Russia abbattuta, benchè siano per il momento disorganizzati e privi di ogni soccorso.

Di fronte e contro questi popoli che dispongono di numerosi eserciti, si tiene isolato e senza amici un gruppo di Governi, i quali non proclamano uno scopo comune, ma soltanto ambizioni egoistiche, giovevoli ad essi soltanto e per i quali i loro popoli non sono che materia atta a propagare l'incendio, Governi che rimangono lontani dai loro popoli e che tuttavia restano ancora i loro Sovrani e padroni, prendendo per se stessi tutto quanto loro piace e disponendo secondo il loro arbitrio della vita e della fortuna dei loro sudditi come della vita e della fortuna di ogni popolo che cada in loro potere, Governi che si parano di strani orpelli e di un'autorità primitiva d'una età parimente estranea e in contrasto con la nostra.

Così il passato e il presente sono impegnati in un mortale corpo a corpo e i popoli del mondo sono votati alla distruzione. Fra queste due parti, in questa lotta non può esservi che un esito solo: la soluzione deve essere definitiva Non può ammettersi alcun compromesso. Nessuna soluzione indecisa sarebbe sopportabile o concepibile.

Ecco quali sono gli scopi per i quali i popoli alleati del mondo combattono e che debbono essere accettati dai loro nemici prima che la pace possa regnare di nuovo:

1°. Distruzione di ogni potere arbitrario, in qualsiasi luogo, che possa isolatamente, segretamente e con la sua sola volontà turbare la pace del mondo. Se questo potere non può essere distrutto attualmente, ridurlo almeno ad una virtuale impotenza.

2°. Soluzione di ogni questione relativa sia ai territori, sia alla sovranità nazionale, sia agli accordi economici o alle relazioni politiche sulla base del libero accoglimento della soluzione stessa da parte del popolo direttamente interessato, e non sulla base dell'interesse materiale o del vantaggio di qualsiasi altra nazione o di qualsiasi altro popolo che possa desiderare una soluzione diversa in vista della sua propria influenza esterna o della sua egemonia.

3°. Consenso di tutte le nazioni a lasciarsi guidare nella loro condotta a riguardo le une delle altre dagli stessi principi di onore e di rispetto per la legge comune della società civile, che governano i cittadini individualmente presi di tutti gli Stati moderni nei loro reciproci rapporti, di modo che tutte le promesse e tutte le convenzioni siano religiosamente osservate, che non sia tramato alcun complotto, nè alcuna cospirazione particolare, che non sia recato impunemente alcun danno con uno scopo egoistico e che sia instaurata una reciproca fiducia basata sul nobile fondamento del mutuo rispetto del diritto.

4°. Istituzione di una organizzazione di pace, la quale dia la certezza che il potere combinato delle nazioni libere impedirà ogni sopruso sul diritto, e che contribuisca ad assicurare ancor più il rispetto della pace e della giustizia, con la creazione di un vero tribunale, le cui decisioni dovranno essere accettate da tutte le nazioni o che sanzionerà qualsiasi modificazione internazionale sulla quale i popoli direttamente interessati non possano accordarsi amichevolmente. Questi grandi scopi possono essere riassunti in una sola frase: quello a cui noi miriamo è il regno della legge basato sul consenso dei governati e appoggiato dall'opinione organizzata dell'umanità. Questi grandi scopi non possono essere raggiunti mediante discussioni e tentativi di conciliazione e accomodamento su quanto gli uomini di Stato possono desiderare in vista dell'attuazione dei loro progetti di equilibrio, di potere e di opportunità nazionale.

Tali scopi non possono essere raggiunti che con la realizzazione di quello che i popoli coscienti del mondo desiderano nelle loro ardenti aspirazioni verso la giustizia, verso la libertà e l'opportunità sociali.

Io posso pensare che l'atmosfera di questo luogo rinforzi questi principi con particolare favore. È qui, infatti, che si sono sollevate quelle forze che la grande nazione contro la quale erano dirette in origine riguardava come una rivolta contro la sua legittima autorità, ma che, essa lo ha riconosciuto da lungo tempo, segnavano un passo avanti verso la liberazione del proprio popolo, tanto quanto verso la liberazione del popolo degli Stati Uniti, ed io posso qui ora parlare fieramente e con fiduciosa speranza del diffondersi di questa rivolta, di questa liberazione alla vasta scena del mondo.

I ciechi di Prussia hanno fatto sorgere queste forze. Ma essi mal conoscevano queste forze, ignorando che una volta ch'esse hanno preso lo slancio non possono mai più essere schiacciate sulla terra, perchè portano in se stesse una ispirazione e un intento che sono immortali e partecipano nella natura medesima del trionfo.

CRONACA ITALIANA

L' " Indipendence Day „ in Italia. — La giornata di ieri che fulge gloriosa nella storia della civiltà e della libertà dei popoli, segnando la proclamazione della indipendenza degli Stati Uniti dell'America del Nord, è stata celebrata solennemente in tutte le città italiane e in modo splendido e più che mai espressivo in Roma.

La città imbandierata e festante manifestò in varie forme il sentimento di plauso e reverenza verso la grande potenza oltreoceanica.

Nella mattinata, alla sede del Comitato di organizzazione civile, con bella ed espressiva cerimonia venne offerto al capo della Missione della Croce Rossa americana, cotanto benemerita fra noi, un ricordo, costituito da una bellissima « Lupa capitolina ». Vennero pronunziati applauditi discorsi dal comm. Apolloni, dall'ambasciatore americano Nelson Page, dal maggiore Tames Burne, e da S. E. Bissolati.

Nel meriggio a Villa Aurelia, ebbe luogo un *lunch* d'onore a cui intervennero l'ambasciatore Nelson Page, una rappresentanza di mutilati italiani e americani e un gruppo di fanciulli delle nostre terre invase raccolti dalla Croce Rossa americana.

Grandiosa, degnamente solenne riuscì la manifestazione nel pomeriggio. Una immensa folla trasse a piazza Venezia e in tutte le vicinanze e sull'Altare della patria nel monumento al Gran Re si riunirono tutte le autorità, le rappresentanze delle Associazioni con bandiere, i mutilati americani e numerosi nostri, gran numero di rappresentanti degli eserciti e marine alleati ed altri.

Assistevano pure parecchi ministri, sottosegretari di Stato.

La musica dei RR. CC. eseguì fra applausi entusiastici l'inno reale e l'inno americano, aprendo così la grandiosa cerimonia.

Si levò primo a parlare il sindaco Don Prospero Colonna, salutando con felici parole la nazione americana che combatte con noi per il diritto e la libertà.

Cessati gli applausi parlò, a nome del Governo, esaltando l'opera degli Stati Uniti, S. E. Bissolati pur esso applauditissimo.

Tra semprepiù viva attenzione parlò, poscia, con voce commossa il senatore americano Cotillo, salutato da acclamazioni e da evviva.

A nome della « Unione italo-americana » seguì l'on. senatore Ruffini, rilevando i vincoli di alleanza con gli Stati Uniti; e poscia il maggiore Byrne vice commissario della C. R. A.

Salutato con commozione parlò infine il capitano Louis de Rood, eroico mutilato, le cui brevi parole ricordanti il capitano Rizzo e il maggiore Baracco, nostri eroi, suscitarono entusiastici applausi che chiusero la serie dei discorsi.

Formatosi un immenso corteo con musiche e bandiere, con parecchi camions e carrozze portanti i mutilati di guerra incominciò al suono degli inni delle nazioni alleate l'avviamento verso la sede dell'ambasciata degli Stati Uniti.

A piazza San Bernardo alle Terme, dinanzi ad una folla semprepiù densa e acclamante, da una finestra del palazzo dell'ambasciata l'on. Barzilai, rivolto all'ambasciatore, pronunziò un inspirato discorso consegnando l'ordine del giorno seguente:

« Roma - Governo e popolo - nel giorno anniversario della rinascita americana, dall'Altare della Patria manda il tributo di ammirazione e riconoscenza dell'Italia in guerra alla generosa Nazione ed al suo grande Capo, difensori della libertà del mondo ».

L'ambasciatore, appena cessati gli applausi e le acclamazioni entusiastiche, pronunziò un elevato discorso sintetizzante tutta l'alta umanitaria opera della forte sua nazione.

Tra evviva e al suono degli inni d'Italia e degli Stati Uniti, riaffacciatosi l'insigne diplomatico accennò di volere ancora parlare. E così, tra profondo silenzio, levando in alto la mano, disse ancora « In questa sera, verso questo cielo sereno io alzo lo sguardo e prego per l'Italia, per il suo Re, per il suo popolo leale e valoroso ».

Tra vivo entusiasmo la grande manifestazione lentamente quindi si sciolse.

Da tutte le città italiane giungono notizie di grandi manifestazioni come quella di Roma.

Significante quella di Padova dove S. M. il Re volle partecipare personalmente alla festa recandosi a visitare il laboratorio della Croce Rossa americana ove sono occupate madri e figlie dei combattenti.

Le lavoratrici hanno salutato con entusiastiche acclamazioni il Sovrano, il quale ha minutamente visitato le sale interessandosi della benefica istituzione americana.

In piazza Unità d'Italia un'immensa folla ha improvvisato una entusiastica dimostrazione al Sovrano. L'automobile reale è stata coperta di fiori gettati dalle operaie.

A Firenze e a Bari il presidente degli Stati Uniti venne proclamato dai Consigli comunali cittadino onorario.

Il commissario per l'aeronautica on. Chiesa, ha inviato il seguente telegramma al capitano La Guardia rappresentante l'aviazione degli Stati Uniti in Italia.

« Hôtel Royal — Roma,

Nel giorno lieto che commemora la vostra indipendenza io vi esprimo il mio più affettuoso senso di amicizia col pensiero rivolto agli aviatori americani che sul fronte nostro e nelle nostre scuole danno ardite prove della fratellanza d'armi tra i potentissimi Stati Uniti e la nostra Italia che si trovano insieme congiunti nell'immane conflitto per lo stesso fine altissimo e glorioso di umanità e di civiltà.

A Voi che siete particolarmente il propugnatore della più intima cooperazione interalleata nell'aeronautica invio un ringraziamento ed un augurio vivissimo ».

TELEGRAMMI STEFANI

LONDRA, 4. — In occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana una grande riunione della « Fratellanza anglo-sassone » è stata tenuta a Westminster.

In essa il ministro delle munizioni, Churchill, ha inviato un caloroso saluto al popolo americano, dicendo che la dichiarazione dell'indipendenza dell'America del 4 luglio 1776 non è soltanto un documento americano, ma una grande carta sulla quale sono fondate le libertà dei popoli di lingua inglese.

Churchill concludo applicando a questa dichiarazione le parole con le quali termina la dichiarazione del 1776: « Sulla base di questa dichiarazione vogliamo costituire un' alleanza sotto la protezione della Divina Provvidenza. Noi impegniamo reciprocamente uno verso l'altro la nostra vita, le nostre fortune, il nostro sacro onore ».

Queste parole vengono acclamate con grande entusiasmo.

Hanno parlato l'ammiraglio Sims, comandante delle forze navali americane e lord Bryce, ex-ambasciatore britannico a Washington, rendendo un caldo omaggio all'opera compiuta dall'America alla guerra, ed ha terminato citando le celebri parole di Pitt: « La Gran Bretagna e l'America insieme conducono il mondo alla libertà col loro esempio; esse salveranno il mondo per la libertà con i loro sforzi ».

PARIGI, 4. — Parigi e la Francia intera celebrano l' « Independence Day ». Gli edifici pubblici, le case di commercio e le case private sono imbandierate coi colori alleati, Sono particolarmente notate sui grandi boulevards le decorazioni delle case italiane.

PARIGI, 4. — L'inaugurazione della *Avenue President Wilson* ha avuto luogo alle ore 9,30. Erano presenti il presidente della Repubblica, Poincaré, il presidente del Senato e della Camera, il presidente del Consiglio italiano, on. Orlando, il primo ministro inglese, Lloyd George, gli altri membri del Consiglio supremo di guerra, il corpo diplomatico, i ministri, gli ufficiali alleati, le altre autorità e notabilità.

Oltre al ministro degli esteri Pichon hanno parlato il presidente del Consiglio municipale, i presidenti del Senato e della Camera e l'ambasciatore degli Stati Uniti Sharp, inneggiando all'intervento americano e all'unione degli alleati.

PARIGI, 4. — La Camera di commercio americana ha offerto oggi un gran pranzo, al quale assistevano i ministri francesi salvo Clémenceau, impedito da gravi doveri, Lord Derby e tutti gli ambasciatori alleati, il maresciallo Joffre, Tardieu, i presidenti della Camera e del Senato e numerose personalità franco-americane.

ZURIGO, 4. — Si ha da Vienna che un comunicato ufficiale dice: Oggi i deputati Waldner, Schöpfer, Teufel, Pantz e Mataja, del partito tedesco, si sono recati presso il presidente del Consiglio, Seidler, per richiamare la sua attenzione sulle voci che circolano da alcuni giorni relativamente all'imperatore Carlo e all'imperatrice Zita.

Seidler ha risposto di conoscere tali voci basse ed insensate diffuse certo dall'estero, sul conto dei sovrani austriaci. Nessuno può credervi se vi riflette. Ha aggiunto che tutte queste voci ripugnanti sono fantastiche ed ha detto che contro i propagatori di esse si procederà con l'estremo rigore della legge.

Così dichiara il comunicato. Pare che si tratti di voci di gravi dissensi, di scenate e di divorzio nella coppia imperiale.

BASILEA, 4. — Si ha da Costantinopoli: Il sultano Maometto quinto è morto ieri sera alle sette.

La malattia del sultano è stata brevissima, cominciò con un infreddatura e precipitò l'altrieri quando Maometto V perdette la conoscenza, riacquistandola solo ieri nel pomeriggio poco prima della morte.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*